

# TuttoCamere.it

Il portale dell'informazione sulla Camera di Commercio per i professionisti e le imprese

## Newsletter n. 30 del 22 Ottobre 2022

### SOMMARIO

1. <b>CORTE COSTITUZIONALE</b> - Illegittimo l'obbligo di riversare al bilancio dello Stato i risparmi derivanti dalle regole di contenimento della spesa da parte delle Camere di Commercio - Le conseguenze della sentenza - I primi commenti - Da fissare i tempi e le modalità di restituzione delle somme non dovute.....	2
2. <b>USO DI STRUMENTI E PROCESSI DIGITALI NEL DIRITTO SOCIETARIO</b> - Pubblicato il Regolamento che definisce i modelli standard degli atti costitutivi delle SRL costituite in videoconferenza4	
3. <b>ATTIVITA' PRODUTTIVE ED EDILIZIA</b> - In arrivo la piattaforma digitale degli sportelli SUAP e SUE .....	6
4. <b>PIAO</b> - Piano Integrato di Attività e Organizzazione .....	7
5. <b>PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA</b> - Dettate le linee guida metodologiche per la rendicontazione degli indicatori comuni.....	8
6. <b>REGISTRO IMPRESE</b> - Imprese senza domicilio digitale a rischio sanzioni.....	8
7. <b>CESSIONE CREDITI ENERGIA E GAS</b> - Approvato un nuovo modello di comunicazione.....	9
9. <b>IL TRUST</b> - Dall'Agenzia delle entrate le istruzioni sulla tassazione diretta e indiretta alla luce della consolidata giurisprudenza di legittimità in materia.....	10
10. <b>BONUS ATTIVITA' FISICA ADATTATA 2022</b> - Approvato modello e istruzioni - Domande dal 15 febbraio al 15 marzo 2023 .....	11
11. <b>BONUS INSTALLAZIONE DI SISTEMI COLLEGAI AD IMPIANTI "GREEN"</b> - Approvato modello e istruzioni - Domande dal 1° al 30 marzo 2023 .....	12
12. <b>IPCEI IDROGENO</b> - 700 milioni di euro per le imprese italiane - Pubblicato il decreto attuativo - Domande dal 28 novembre .....	12
13. <b>ECOBONUS</b> - Dal 19 ottobre riaperte le prenotazioni per ciclomotori e motocicli elettrici .....	13
14. <b>D.L. N. 144/2022</b> - Dal decreto Aiuti-ter prevista una ulteriore una tantum di 150 euro per determinate categorie di soggetti - Arrivate le istruzioni dell'INPS.....	13
15. <b>UNA TANTUM DI 200,00 EURO PER LAVORATORI DIPENDENTI</b> - Le ulteriori indicazioni dell'INPS.....	14
16. <b>BUONO PATENTE AUTOTRASPORTO</b> - Incentivi per la formazione di nuovi conducenti dai 18 a 35 anni.....	15
17. <b>CASA DELLE TECNOLOGIE EMERGENTI</b> - Nuovo bando - Stanziati 80 milioni di euro - Al via la presentazione dei progetti fino al 18 novembre 2022.....	16
18. <b>EDITORIA</b> - Credito d'imposta per i servizi digitali - Domande fino al 20 novembre.....	17
19. <b>CONTRATTI DI FILIERA DEL SETTORE AGROALIMENTARE</b> - Scadenza differita dal 24 ottobre al 24 novembre 2022 per finanziamenti e contributi .....	17
20. <b>MERCATI AGROALIMENTARI ALL'INGROSSO</b> - Finanziamenti per 150 milioni di euro per la realizzazione e l'ammodernamento di locali mercatali - Domande dal 31 ottobre al 30 novembre 2022 .	18
21. <b>BONUS FIERE 2022</b> - Dotazione finanziaria di 34 milioni di euro - Domande di rimborso spese al via dal 10 al 30 novembre 2022 .....	19

23. <b>PIATTAFORMA DIGITALE DEI BENEFICI ECONOMICI</b> - Lo schema di regolamento al vaglio del Garante Privacy - Richieste maggiori garanzie con modifiche e integrazioni.....	20
24. <b>AGENZIA DELLE ENTRATE - SERVIZI DI VERIFICA DEI CODICI FISCALI E PARTITE IVA</b> - Dal 1° al 15 novembre aperto il Servizio Anagrafico Massivo .....	21
25. <b>PREMIO ECOLABEL 2022</b> - CELEBRATI IO 30 ANNI DI ECOLABEL UE.....	23
26. <b>CNDCEC</b> - Fissate le quote del contributo annuale dovuto per il 2023 .....	24
27. <b>ENEA</b> - Il Vademecum per una corretta impostazione degli impianti di riscaldamento a gas.....	24
<b>Altre notizie in breve</b> .....	25
<b>Rassegna della Gazzetta Ufficiale italiana ed europea</b> .....	27

## **1. CORTE COSTITUZIONALE - Illegittimo l'obbligo di riversare al bilancio dello Stato i risparmi derivanti dalle regole di contenimento della spesa da parte delle Camere di Commercio - Le conseguenze della sentenza - I primi commenti - Da fissare i tempi e le modalità di restituzione delle somme non dovute**

Seppure l'imposizione di regole di contenimento della spesa può ritenersi appropriata alle finalità degli interventi legislativi, operati in contesti di grave crisi economica, **"non appare altrettanto congruente con le finalità dell'intervento l'obbligo di riversamento di tali risparmi al bilancio dello Stato, vanificando lo sforzo sostenuto dalle Camere di commercio nel conseguire detti risparmi e lasciando invariato il saldo complessivo della spesa consolidata"**.

"L'equilibrio della finanza pubblica allargata non può essere realizzato attraverso lo **"sbilanciamento" dei conti delle Camere di commercio**. E' di tutta evidenza, difatti, come realizzare un punto di equilibrio macroeconomico attraverso il correlato squilibrio del sistema camerale costituisca una intrinseca irragionevolezza. Ciò, oltretutto, provoca **indubbi riflessi negativi sui servizi alle imprese** "... non solo perchè incide negativamente sulla piena realizzazione degli interessi tutelati da tali enti e facenti capo ai rispettivi iscritti, ma anche perchè **penalizza la corretta ed efficace gestione dei compiti amministrativi spettanti alle Camere di commercio**, con pregiudizio del principio di correttezza e buon andamento dell'amministrazione di cui all'art. 97 Cost."

È quanto si legge nella **sentenza n. 210 depositata il 14 ottobre scorso** e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale - Serie speciale, n. 42 del 19 ottobre 2022 (redatta dall'ex presidente della Corte dei Conti Angelo Buscema), con cui la **Corte costituzionale** ha ritenuto **irragionevole l'applicazione alle Camere di commercio delle disposizioni sull'obbligo di riversare al bilancio dello Stato i risparmi derivanti dalle regole di contenimento della spesa**, a fronte della loro particolare autonomia finanziaria che preclude la possibilità di ottenere finanziamenti adeguati da parte dello Stato e interventi di ripianamento di eventuali deficit generati dalla gestione amministrativa dei medesimi.

A sollevare questioni di legittimità costituzionale degli articoli:

- 61, commi 1, 2, 5 e 17, del **decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112** (*Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria*), convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2008, n. 133 (atto d'esordio del Governo Berlusconi IV);
- 6, commi 1, 3, 7, 8, 12, 13, 14 e 21, del **decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78** (*Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica*), convertito, con modificazioni, in legge 30 luglio 2010, n. 122 (Spending review del Governo Monti);
- 8, comma 3, del **decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95** (*Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario*), convertito, con modificazioni, in legge 7 agosto 2012, n. 135 (Spending review del Governo Monti);
- 50, comma 3, del **decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66** (*Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale*), convertito, con modificazioni, in legge 23 giugno 2014, n. 89 (Spending review del Governo Renzi),

è stato il **Tribunale ordinario di Roma, Sezione seconda civile**, in riferimento agli artt. 3, 53, 97 e 118 della Costituzione, per **violazione dei principi di ragionevolezza, proporzionalità, buon andamento, sussidiarietà orizzontale**.

In sostanza tutte queste norme imponevano alle Pubbliche Amministrazioni una serie di tagli di spesa, chiedendo agli enti dotati di autonomia finanziaria (comprese le Camere di Commercio) di versare allo Stato un obolo pari al taglio indicato alle altre Amministrazioni pubbliche.

Secondo la Corte Costituzionale, al fine dell'inquadramento delle questioni di legittimità costituzionale delle citate norme, è necessario partire dalle **peculiarità delle Camere di commercio**.

Le Camere di commercio sono dotate del **carattere di autarchia**; esse sono **enti autonomi di diritto pubblico** che svolgono, nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza, **funzioni di interesse generale per il sistema delle imprese**, curandone lo sviluppo nell'ambito delle economie locali (art. 1, L. n. 580/1993).

Tale qualificazione è confermata dalla giurisprudenza della stessa Corte Costituzionale, che le ha configurate come «ente pubblico locale **dotato di autonomia funzionale**, che entra a pieno titolo, formandone parte costitutiva, nel sistema dei poteri locali secondo lo schema dell'art. 118 della Costituzione» (sentenza n. 477 del 2000).

Le Camere di commercio sono «**enti di diritto pubblico, dotati di personalità giuridica**» (sentenze n. 225 del 2019 e n. 261 del 2017).

Così, nella formula dell' "**autonomia funzionale**", accanto ai caratteri dell'autogoverno e dell'autoamministrazione organizzativa e funzionale, è ricompresa anche l'**autonomia finanziaria**, cioè la richiamata **assenza di finanziamenti statali** correnti e di interventi finalizzati a garantirne il risanamento nei casi di deficit accumulati dalla gestione ordinaria.

La Corte ricorda che l'art. 1, comma 1, lettera r), del D.Lgs. n. 219 del 2016, modificando l'art. 18 della legge n. 580 del 1993, ha disciplinato in maniera puntuale le risorse destinate alle Camere di commercio, collegando il loro finanziamento al **diritto camerale**.

La stessa norma ha eliminato la previsione che contemplava, tra le fonti di finanziamento delle Camere di commercio, anche entrate e contributi derivanti da leggi statali, da leggi regionali e da convenzioni, previsti in relazione alle attribuzioni delle Camere di commercio. In tal modo **il diritto camerale è divenuto il principale strumento di sostegno** di iniziative finalizzate a tutelare e sviluppare quei settori economici capaci, a loro volta, di generare effetti di crescita e di occupazione.

A decorrere dall'anno 2017, l'entità del diritto camerale che le imprese corrispondono alle Camere di commercio è stata oggetto di **riduzione da parte del legislatore in maniera crescente fino ad arrivare al cinquanta per cento**.

Tale riduzione, in aggiunta all'obbligo di riversare al bilancio dello Stato i risparmi derivanti dalle norme di contenimento, **ha inciso in maniera progressivamente più gravosa sui bilanci delle Camere di commercio** rendendo, **dal 1° gennaio 2017 e fino al 31 dicembre 2019**, i sacrifici imposti dalle disposizioni censurate non più sostenibili e non compatibili con il dettato costituzionale.

Per i motivi sopra individuati, e in virtù dell'acclarata peculiarità della situazione delle Camere di commercio, la Corte Costituzionale ha **dichiarato l'illegittimità costituzionale**, per violazione degli artt. 3 e 97 Cost., degli artt. 61, commi 1, 2, 5 e 17, delle norme indicate sopra, **nella parte in cui prevedono**, limitatamente alla loro applicazione alle Camere di commercio dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2019, **che le somme derivanti dalle riduzioni di spesa ivi previste siano versate annualmente ad apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato**.

Le disposizioni in esame sono **illegittime sotto più profili**:

- della **dubbia proporzionalità** (artt. 3 e 53 Cost.) tra i sacrifici imposti a tali autonomie funzionali e il beneficio correlativamente conseguito dall'Erario, in quanto risulterebbero frustrati gli interessi tutelati dalle Camere di commercio e facenti capo ai rispettivi iscritti, e sarebbero di intralcio alla corretta ed economica gestione dei compiti amministrativi spettanti alle Camere, a fronte di utilità meramente patrimoniali e non adeguatamente delineate, **con pregiudizio del principio di correttezza e buon andamento dell'amministrazione** (art. 97 Cost.);
- della **eccessiva frustrazione** (anziché valorizzazione) delle economie di gestione conseguite dagli organismi ed enti del settore classificatorio della pubblica amministrazione (elenco ISTAT) e, tra questi, delle Camere di commercio, **a detrimento dei principi di intrinseca ragionevolezza, proporzionalità, buon andamento dell'amministrazione, sussidiarietà orizzontale** (artt. 3, 97 e 118 Cost.);
- dell'**imposizione di un prelievo continuativo prevalentemente gravante sul patrimonio degli iscritti e dei soggetti tenuti ai versamenti obbligatori in favore della Camera di commercio**, senza alcun rispetto dei principi di rispetto della capacità contributiva e di progressività codificati all'art. 53 Cost.

L'applicazione alle Camere di commercio di tali disposizioni **risulta irragionevole**, a fronte della particolare **autonomia finanziaria** di detti soggetti, che **preclude la possibilità di ottenere finanziamenti adeguati da parte dello Stato** e interventi di ripianamento di eventuali deficit generati dalla gestione amministrativa dei medesimi.

Per la Consulta, in definitiva, dall'anno 2017 e fino a tutto il 2019, l'obbligo di versamento allo Stato dei risparmi conseguiti "*mina gravemente la sostenibilità della gestione economico-finanziaria*" di tali enti, determinando anche un aggravamento dei relativi bilanci, le cui **entrate** risultano, a regime, effettivamente **dimezzate**.

## **I primi commenti**

Con questa sentenza sono stati riportati equità ed equilibrio nel sistema dei conti delle Camere di commercio, enti per legge dotati di autonomia finanziaria le cui risorse non derivano da contributi statali. Sono stati finalmente riconosciuti ed eliminati gli indubbi riflessi negativi che tale norma stava portando al sistema imprenditoriale.

Ora si attende di conoscere tempi e modi con cui si darà compimento alla **sentenza che dovrebbe vedere restituiti alle casse della Camera di commercio ingenti risorse versate e non dovute** (si ipotizzano cifre che si aggirano sui 40 milioni di euro per ogni anno per tutto il sistema camerale); risorse che potranno essere riversate sul territorio per interventi destinati a quella che è la missione delle Camere di Commercio: **contribuire allo sviluppo e alla competitività delle imprese**.

Secondo il **Dr. Gianluca Gambella**, Responsabile Servizi economico-finanziari della Camera di Commercio delle Marche, "*nella sentenza pubblicata lo scorso 14 ottobre la Consulta ha dichiarato costituzionalmente illegittime tutte le norme impugnate (contenute nel D.L. n. 112/2008, nel D.L. n. 78/2010, nel D.L. n. 95/2012 e nel D.L. n. 66/2014) precisando che tale illegittimità riguarda gli anni dal 2017 al 2019 indicati nella sentenza e oggetto del ricorso. Tuttavia, la questione si ripropone anche successivamente, ossia dal 2020 ad oggi, considerato quanto stabilito ai commi dal 590 al 600 dell'articolo 1, della L. n. 160 del 27 dicembre 2019 (Legge di bilancio 2020), la quale richiama espressamente tutte le suddette norme impugnate che la Corte non poteva esaminare in quanto non oggetto del ricorso originario.*

*In questo periodo, peraltro, le Camere di Commercio hanno continuato a versare al bilancio dello Stato, entro il 30 giugno di ogni anno, in base alle norme dichiarate incostituzionali, addirittura con una maggiorazione del 10% rispetto agli importi previsti nel 2018'.*

*"In attesa di urgenti chiarimenti da parte di Unioncamere e del Ministero dello sviluppo economico in merito alle modalità con cui procedere al recupero delle somme illegittimamente versate dal 2017 al 2022, le Camere di commercio" - precisa ancora il Dr. Gianluca Gambella - "stanno valutando la concreta possibilità di non prevedere alcuna somma da destinare ai versamenti allo Stato, con riferimento all'anno 2023, anche in coerenza con la ratio della sentenza citata, che mira a salvaguardare il principio di "autarchia funzionale", consistente nell'autosufficienza delle risorse camerali da destinare all'adempimento delle proprie funzioni, tra cui quella fondamentale di sostegno alle imprese del territorio di riferimento'.*

Ci risulta che **Unioncamere** abbia già preso **contatti con la Ragioneria Generale dello Stato** per concordare e sapere quali saranno i passaggi successivi da parte del Governo e quelli che invece spettano alle stesse Camere di Commercio. Non resta che attendere l'evoluzione degli accadimenti.

LINK:

[Per consultare il testo della sentenza n. 210/2022 clicca qui.](#)

## **2. USO DI STRUMENTI E PROCESSI DIGITALI NEL DIRITTO SOCIETARIO - Pubblicato il Regolamento che definisce i modelli standard degli atti costitutivi delle SRL costituite in videoconferenza**

E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 247 del 21 ottobre 2022, il **Decreto ministeriale 26 luglio 2022, n. 155**, recante "**Regolamento in materia di definizione dei modelli degli atti costitutivi delle società a responsabilità limitata aventi sede in Italia e con capitale versato mediante conferimenti in denaro, in attuazione dell'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 183'**

Ricordiamo che con il **Decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 183** (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 284 del 29 novembre 2021), è stata **recepita la direttiva (UE) 2019/1151** del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, recante modifica della direttiva (UE) 2017/1132 per quanto concerne l'uso di strumenti e processi digitali nel diritto societario.

L'iter, iniziato con l'**articolo 29 della legge n. 53/2021** ("*Legge di delegazione europea 2020-2021*"), pubblicata il 23 aprile 2021, introduce la possibilità di **costituire le SRL e le SRLS attraverso una modalità online**.

Il passaggio rappresenta un momento chiave, infatti, le **modalità di costituzione** di queste tipologie di società erano precedentemente regolate **dall'articolo 47 della legge 16 febbraio 1913 n. 89**, che richiedeva quale elemento necessario per la stipula dell'atto notarile la presenza delle parti.

Il decreto segna, quindi, l'inserimento dei **principi di digitalizzazione** all'interno del **diritto societario**.

L'**articolo 29 della legge delega** stabilisce, oltre ai principi e criteri direttivi generali, **criteri direttivi specifici** relativi alla **costituzione online delle SRL e SRLS** le quali devono:

- avere sede in Italia;
- avere il capitale versato con conferimenti in denaro mediante bonifico sul conto **corrente bancario** dedicato intestato al notaio rogante ai sensi dell'art. 1, comma 63, L. 27 dicembre 2013, n. 147;
- aver stipulato l'atto, anche in presenza di un modello standard di statuto, con atto pubblico formato mediante l'**utilizzo di una piattaforma** che consenta la **videoconferenza** e la sottoscrizione dell'atto con **firma elettronica riconosciuta**.

In particolare, con riferimento all'ultimo punto l'articolo 2, comma 5, del D.Lgs. n. 183/2021 prevede che qualora il notaio dubiti dell'**identità dei richiedenti** o rilevi la mancanza del rispetto delle norme riguardanti la capacità di agire e la capacità di rappresentare una società, interrompa l'atto in video conferenza e richieda la **presenza fisica delle parti**.

Dunque, l'atto costitutivo delle società a responsabilità limitata e delle società a responsabilità limitata semplificata aventi sede in Italia e **con capitale versato mediante conferimenti in denaro**, può essere ricevuto dal notaio, **per atto pubblico informatico, con la partecipazione in videoconferenza delle parti richiedenti o di alcune di esse** mediante l'utilizzo di una **piattaforma telematica predisposta e gestita dal Consiglio nazionale del notariato**.

La **piattaforma telematica** è strutturata in modo da consentire:

- l'accertamento dell'identità dei videopartecipanti,
- la verifica dei certificati di firma utilizzati,
- la visualizzazione dell'atto da sottoscrivere,
- l'apposizione della sottoscrizione dell'atto pubblico digitale da parte di tutti i firmatari.

Come detto, all'esito della procedura telematica, l'atto di costituzione della società avrà la forma di un **atto pubblico informatico**.

Tale peculiare figura di atto pubblico non è estranea al nostro ordinamento, essendo peraltro prevista come forma obbligatoria nel caso di stipula di contratti di appalto di servizi, lavori o forniture con la Pubblica Amministrazione.

L'atto pubblico informatico prevede che le parti, anziché sottoscrivere dinanzi al notaio un documento cartaceo, **sottoscrivano con firma digitale** il documento informatico contenente l'atto stesso, sul quale a sua volta **il notaio rogante apporrà la propria sottoscrizione digitale** (contenente la sua firma ed il sigillo).

L'atto pubblico informatico permette quindi alle parti che non risiedono nello stesso luogo di potersi recare ciascuna presso il proprio notaio per stipulare l'atto, consentendo così lo scambio del documento firmato digitalmente fra i due notai coinvolti quasi in simultanea.

Tuttavia, prima dell'introduzione della procedura disciplinata dal D.Lgs. n. 183/2021 le parti, pur sottoscrivendo digitalmente l'atto informatico, dovevano comunque recarsi fisicamente presso lo studio del notaio o dei notai designati per adempiere a tale incombenza.

Ora, invece, l'ordinamento consente alle parti di stipulare l'atto costitutivo di una SRL / SRLS **mediante collegamento da remoto in videoconferenza**, non essendo più necessario alcuno spostamento fisico.

L'articolo 2, comma 3, del D.Lgs. n. 183/2021 prevede poi che l'atto possa anche essere ricevuto dal notaio **mediante l'utilizzo di modelli uniformi adottati con decreto del Ministero dello**

**Sviluppo Economico** entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, redatti anche in lingua inglese e pubblicati sul sito istituzionale di ciascuna Camera di Commercio.

Secondo quanto stabilito dall'articolo 1 del D.M. n. 155/2022:

- a) gli atti costitutivi riferiti alle **società a responsabilità limitata**, in videoconferenza, possono essere redatti utilizzando il **modello standard** di cui all'Allegato 1 «**Modello SRL**»;
- b) gli atti costitutivi riferiti alle **società a responsabilità limitata semplificata**, in videoconferenza, possono essere redatti utilizzando il modello standard di cui all'Allegato 2 «**Modello SRL SEMPLIFICATA**».

Ciascuna Camera di Commercio dovrà **pubblicare, sul proprio sito istituzionale, i modelli in questione, anche in lingua inglese.**

Il notaio che ha ricevuto l'atto costitutivo deve depositarlo, **entro 10 giorni**, presso l'ufficio del Registro delle imprese competente, ai sensi dell'articolo 2330 del Codice civile.

In caso di utilizzo dei modelli standard uniformi, il **compenso per l'attività notarile** è determinato in misura non superiore a quello previsto dalla Tabella C) - Notai del decreto del Ministro della giustizia 20 luglio 2012, n.140, **ridotto alla metà.**

LINK:

[Per scaricare il testo del D.M. n. 155/2022 clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il testo del D.Lgs. n. 183/2021 clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il testo della relazione illustrativa al D.Lgs. n. 183/2021 clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il testo di una scheda di approfondimento sui contenuti del D.Lgs. n. 183/2021 clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il testo della Direttiva \(UE\) 2019/1151 clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il testo aggiornato della Direttiva \(UE\) 2017/1132 \(testo unico del diritto societario europeo\) clicca qui.](#)

LINK:

[Per maggiori informazioni e per consultare un percorso guidato per la stipula della costituzione di una SRL online clicca qui.](#)

### **3. ATTIVITA' PRODUTTIVE ED EDILIZIA - In arrivo la piattaforma digitale degli sportelli SUAP e SUE**

Con un comunicato del 13 ottobre scorso, il Dipartimento della Funzione Pubblica ha reso noto che presto **tutti i Comuni italiani potranno accedere alla piattaforma digitale dedicata agli Sportelli unici per le attività produttive (SUAP) e dell'edilizia (SUE).**

Si parte da una prima indagine per **conoscere e mappare la situazione in tutto il Paese** per **realizzare la completa digitalizzazione e interoperabilità degli sportelli** e semplificare le procedure, come previsto dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).

Un percorso ambizioso di trasformazione digitale e di semplificazione dei procedimenti amministrativi per offrire a cittadini e imprese servizi più efficienti e facilmente accessibili grazie a un mix di azioni centrali e locali e risorse finanziarie dedicate.

Con questo obiettivo, il Dipartimento della Funzione pubblica ha inviato a tutti i Comuni italiani una **nota cofirmata dal Capo del Dipartimento e dal Segretario Generale dell'Associazione nazionale Comuni italiani (ANCI)**, in cui si informa e si invitano le amministrazioni a partecipare al grande piano di raccolta di informazioni per rilevare il livello reale di digitalizzazione nelle Pubbliche Amministrazioni titolari degli Sportelli unici.

Un piano che produrrà grandi benefici a partire dalla significativa riduzione dei tempi di completamento dei procedimenti amministrativi e degli oneri per gli utenti, ma anche per i Comuni stessi in termini di facilitazione dei processi gestionali.

LINK:

[Per maggiori informazioni e per consultare il testo della nota inviata ai Comuni clicca qui.](#)

#### **4. PIAO - Piano Integrato di Attività e Organizzazione**

Previsto dall'articolo 6 del decreto legge n. 80 del 9 giugno 2021 (c.d. "Decreto Reclutamento"), il **Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO)** è il documento unico di programmazione e *governance* che dal 30 giugno 2022 assorbe molti dei Piani che finora le amministrazioni pubbliche erano tenute a predisporre annualmente.

Tra questi, i piani della performance, del lavoro agile (POLA) e dell'anticorruzione.

L'obiettivo è la **semplificazione dell'attività amministrativa** e una maggiore qualità e trasparenza dei servizi pubblici.

Il Piano integrato di attività e organizzazione contiene la scheda anagrafica dell'amministrazione pubblica ed è **suddiviso in sezioni**.

Le sezioni sono a loro volta ripartite in **sottosezioni di programmazione**, riferite a specifici ambiti di attività amministrativa e gestionali.

Ciascuna sezione del piano integrato di attività e organizzazione deve avere contenuto sintetico e descrittivo delle relative azioni programmate, secondo quanto stabilito dal decreto in commento, per il periodo di applicazione del Piano stesso, con particolare riferimento, ove ve ne sia necessità, alla fissazione di obiettivi temporali intermedi.

Successivamente, è stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 209 del 7 settembre 2022, il decreto del Dipartimento Funzione pubblica del 30 giugno 2022, n. 132, recante il **regolamento che definisce i contenuti e lo schema tipo del PIAO, nonché le modalità semplificate per gli enti con meno di 50 dipendenti**.

Il provvedimento è entrato ufficialmente in vigore il 22 settembre 2022.

Con la circolare n. 2/2022 dell'11 ottobre 2022, il Dipartimento della Funzione pubblica ha dettato le indicazioni operative in materia di Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO).

Il 12 ottobre 2022 è partita la prima iniziativa di monitoraggio del PIAO avviata dal Dipartimento della Funzione pubblica con il supporto tecnico-metodologico della Commissione tecnica per la performance, istituita con Decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione del 14 aprile 2022.

L'indagine rappresenta un importante momento per acquisire, nell'ottica di collaborazione con le amministrazioni interessate, elementi informativi sul processo di pianificazione, programmazione e predisposizione del nuovo documento integrato.

Tutte le amministrazioni tenute all'adozione del PIAO sono chiamate a compilare il questionario on line disponibile nell'Area riservata del Portale.

Per accedere all'area riservata, il referente dell'amministrazione interessata dovrà richiedere le credenziali di accesso attraverso la funzione "Registrazione", presente sulla home page del Portale.

**Il termine per rispondere all'indagine è fissato al 31 ottobre 2022.**

LINK:

[Per consultare il testo del decreto n. 132/2022 clicca qui.](#)

LINK:

[Per maggiori informazioni sul contenuto della circolare n. 2/2022 clicca qui.](#)

LINK:

[Per accedere al portale dedicato clicca qui.](#)

## **5. PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA - Dettate le linee guida metodologiche per la rendicontazione degli indicatori comuni**

Il Regolamento UE 2021/241 istitutivo del Dispositivo di ripresa e resilienza attribuisce agli Stati membri l'obbligo di riferire due volte l'anno nell'ambito del semestre europeo anche in merito agli indicatori comuni (art. 27).

Tali indicatori sono stati adottati dalla Commissione Europea con il **Regolamento delegato 2021/2106 del 28 settembre 2021** per riferire sui progressi e ai fini del monitoraggio e della valutazione del dispositivo per quanto riguarda il raggiungimento degli obiettivi generali e specifici.

Con la **circolare n. 34 del 17 ottobre 2022**, la Ragioneria generale dello Stato fornisce istruzioni alle Amministrazioni circa la rendicontazione dei dati sugli indicatori comuni per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, indicando **il ruolo dei soggetti coinvolti** e il **calendario per la rilevazione periodica**.

Alla circolare sono allegati le **Linee guida metodologiche per la rendicontazione e la trasmissione degli indicatori comuni**, che includono la metodologia di calcolo, le indicazioni per la rilevazione nel sistema informativo REGIS e la mappatura tra i 14 indicatori e le misure o sub-misure del PNRR.

LINK:

[Per consultare il testo della circolare e del suo allegato clicca qui.](#)

## **6. REGISTRO IMPRESE - Imprese senza domicilio digitale a rischio sanzioni**

Il **possesso di un domicilio digitale**, cioè un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) valido, univoco e funzionante, è oggi un adempimento obbligatorio al Registro delle Imprese.

Le comunicazioni trasmesse al domicilio digitale, al pari delle comunicazioni a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno, equivalgono alla notificazione a mezzo posta e si intenderanno notificate non appena rese disponibili presso tale domicilio digitale, a prescindere dall'avvenuta lettura da parte del destinatario.

Gli Uffici del Registro delle imprese, tenuto dalle Camere di Commercio, devono procedere, con modalità automatizzate e periodicità almeno bimestrale, alla verifica degli indirizzi di posta elettronica certificata (PEC) iscritti nel Registro stesso e sono tenute a procedere alla cancellazione di tutti quegli indirizzi di PEC che risultano:

- **revocati**,
- **non univoci** (cioè appartenenti a più di una impresa, come nel caso di PEC intestate a professionisti o all'agenzia di servizi che gestisce le pratiche dell'impresa o comunque le PEC non direttamente riconducibili all'impresa) o
- **non funzionanti** (ossia inattivi o scaduti).

Le imprese che hanno una PEC non funzionante vengono invitate a regolarizzarla al più presto, anche per non incorrere nella **sanzione amministrativa pecuniaria**, prevista dagli articoli 2194 e 2630 del Codice civile, **con un importo maggiorato** (art. 37 del D.L. n. 76/2020, convertito dalla L. 120/2020).

Per le **società** essa consiste in un importo raddoppiato rispetto alla previsione dell'articolo 2630 del Codice civile, e pari quindi ad un **minimo di euro 206,00 e ad un massimo di euro 2.064,00**.

Per le **imprese individuali** l'importo della sanzione prevista dall'art. 2194 Codice civile è invece triplicata e va quindi da un **minimo di euro 30,00 ad un massimo di euro 1.548,00**.

Alle **imprese inadempienti**, oltre alla cancellazione della PEC non funzionante e all'irrogazione della sanzione, il Registro delle imprese assegnerà "d'ufficio" un nuovo domicilio digitale che sarà attivo solo in ricezione e sarà automaticamente inserito e consultabile negli elenchi INI-PEC.

Per evitare conseguenze vale la pena verificare il funzionamento della PEC già registrata o, se necessario, comunicare il nuovo indirizzo PEC al Registro delle Imprese.

Per la comunicazione dell'indirizzo PEC (valido, univoco e funzionante) è possibile utilizzare una **procedura semplice**, con sottoscrizione digitale del titolare o del legale rappresentante, in esenzione dal pagamento sia dell'imposta di bollo che dei diritti di segreteria.



Ricordiamo che, tra le cancellazioni d'Ufficio, rientrano tutti quei procedimenti che, sulla base di segnalazioni provenienti da Enti, Professionisti, Imprese e titolari/legali rappresentanti d'impresa, oppure emersi a seguito di elaborazioni di elenchi massivi di casistiche omogenee tra loro, portano, **tramite atto del Conservatore**, alla cancellazione definitiva dell'iscrizione eseguita nel Registro delle Imprese.

Contrariamente a quanto avveniva prima dell'entrata in vigore della Legge n. 120/2020, che ha convertito il D.L. n. 76/2020 (recante "*Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale*"), dove il **Giudice del Registro** era l'unico organo competente alla emissione degli atti finali (decreti) di cancellazione, adesso, questi, sono stati **trasferiti in capo al Conservatore** che, a seconda dei casi, emette determinazioni o provvedimenti propri, con l'ordine di cancellazione dal Registro delle Imprese, dell'impresa interessata dal procedimento.

LINK:

[Per accedere alla procedura semplificata di comunicazione della PEC clicca qui.](#)

## **7. CESSIONE CREDITI ENERGIA E GAS - Approvato un nuovo modello di comunicazione**

Con nuovi provvedimenti (quali: il D.L. n. 50/2022, convertito dalla L. n. 91/2022; il D.L. n. 115/2022, convertito dalla L. n. 142/2022), **sono stati recentemente riconosciuti alle imprese ulteriori crediti d'imposta**, al ricorrere di determinate condizioni, **pari a una quota delle spese sostenute nel 2022 per l'acquisto di energia elettrica, gas e carburanti.**

L'Agenzia delle entrate, con **Provvedimento n 376961 del 6 ottobre 2022**, estende **alla cessione degli ulteriori crediti d'imposta** riconosciuti per energia e gas, le modalità operative stabilite dal **provvedimento n. 253445 del 30 giugno 2022** previste per i precedenti.

Inoltre, ai fini della comunicazione all'Agenzia delle entrate della cessione dei crediti d'imposta di cui al Provvedimento del 30 giugno 2022 e dei crediti di imposta elencati e contenuti nel Provvedimento n 376961 del 6 ottobre 2022, **sono approvate le nuove versioni:**

- del "**Modello per la comunicazione della cessione dei crediti d'imposta**" con relative istruzioni per la compilazione; e
- delle **specifiche tecniche.**

Con specifica **risoluzione n 59/E dell'11 ottobre 2022** sono stati **istituiti appositi codici tributo** per i cessionari con le istruzioni per la compilazione del modello F24.

I cessionari, dopo aver accettato la cessione ed effettuato l'opzione per la compensazione sul sito delle Entrate, possono utilizzare il credito in F24, riportando, per i bonus del terzo trimestre, i codici tributo approvati con la citata risoluzione 59/E/2022.

In alternativa all'utilizzo in compensazione, i crediti d'imposta possono essere ceduti **a banche, intermediari finanziari e assicurazioni**, secondo le modalità e i termini definiti dai due citati provvedimenti dell'Agenzia delle entrate.

La cessione deve essere comunicata all'Agenzia delle entrate **dal 6 ottobre 2022:**

- a) **al 21 dicembre 2022**, per i crediti d'imposta di cui al punto 1.1, lettere a) e f) del provvedimento n. 376961/2022;
- b) **al 22 marzo 2023**, per gli altri crediti d'imposta di cui al punto 1.1., del medesimo provvedimento.

LINK:

[Per consultare il testo del provvedimento n. 376961/2022, del modello di comunicazione, delle istruzioni e delle specifiche tecniche clicca qui.](#)

LINK:

[Per consultare il testo del provvedimento n. 253445/2022 clicca qui.](#)

LINK:

[Per consultare il testo della risoluzione n. 59/e/2022 clicca qui.](#)

## **8. INPGI - In pagamento i "BONUS" ai giornalisti che svolgono attività autonoma - Dal 19 novembre accesso all'area riservata solo con SPID**

Con un comunicato del 12 ottobre scorso, INPGI informa che **sono in corso di pagamento le prime erogazioni dell'indennità "una tantum"** prevista dall'articolo 33 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito con la legge 15 luglio 2022, n. 91, quale misura di sostegno al potere d'acquisto dei lavoratori autonomi e dei professionisti a seguito della crisi energetica e al rincaro dei prezzi.

**Possono beneficiare dell'indennità in questione**, nella misura di 200,00 euro "una tantum", i giornalisti liberi professionisti o titolari di una collaborazione coordinata e continuativa iscritti all'INPGI che, nel periodo d'imposta 2021, abbiano percepito un **reddito complessivo non superiore a 35.000 euro** e a condizione che alla data del 18 maggio scorso:

- fossero già iscritti all'ente, con partita IVA attiva e attività lavorativa già avviata entro la medesima data;
- abbiano effettuato almeno un versamento, totale o parziale, della contribuzione dovuta con competenza a decorrere dall'anno 2020. Questo requisito – avverte l'INPGI - non si applica a tutti coloro per i quali alla data del 18 maggio non fossero previste scadenze ordinarie di pagamento da effettuare. Possono quindi fare domanda anche coloro che si sono iscritti nel periodo 1° gennaio – 17 maggio 2022.

Il termine per presentare la domanda all'INPGI - **esclusivamente in modalità telematica**, accedendo all'interno della propria area riservata e seguendo le istruzioni riportate nella pagina web - **scade alle ore 20:00 del prossimo 30 novembre 2022**.

**ATTENZIONE: Nel caso in cui il soggetto interessato sia iscritto contemporaneamente all'INPS e all'INPGI, l'istanza per ottenere il bonus dovrà essere presentata esclusivamente all'INPS.**

INPGI ricorda, inoltre, che fino al 18 novembre 2022 si potrà continuare ad accedere anche utilizzando le attuali credenziali rilasciate dall'Istituto.

Mentre **dal giorno successivo, 19 novembre 2022, il sistema consentirà l'autenticazione solo mediante l'utilizzo delle credenziali SPID.**

LINK:

[Per accedere al comunicato dell'INPGI clicca qui.](#)

## **9. IL TRUST - Dall'Agenzia delle entrate le istruzioni sulla tassazione diretta e indiretta alla luce della consolidata giurisprudenza di legittimità in materia**

L'Agenzia delle entrate ha pubblicato la **circolare n. 34/E del 20 ottobre 2022**, recante "**Disciplina fiscale dei trust ai fini della imposizione diretta e indiretta - Articolo 13 decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157 - decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346 - Recepimento dell'orientamento della giurisprudenza di legittimità**".

Con il documento l'Agenzia delle entrate fornisce **indicazioni in materia di fiscalità diretta e indiretta dei trust alla luce della consolidata giurisprudenza di legittimità in materia di imposizione indiretta**, nonché delle modifiche normative introdotte dal decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124 in tema di imposizione diretta, convertito dalla L. 19 dicembre 2019, n. 157.

Dopo le circolari 6 agosto 2007, n. 48/E e 27 dicembre 2010, n. 61/E di commento alle disposizioni in materia di trust introdotte dalla Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007), vengono ora forniti i chiarimenti ai fini delle imposte sui redditi delle attribuzioni da parte di trust opachi stabiliti in Paesi con regimi fiscali privilegiati, conseguenti le predette novità normative.

Ricordiamo che il documento è stato in consultazione dall'11 agosto 2021, e la versione pubblicata il 20 ottobre 2022 contiene le indicazioni definitive delle Entrate anche alla luce dei numerosi contributi arrivati da studi professionali e associazioni di categoria che hanno portato a integrare e modificare alcuni punti della bozza.

Con questo nuovo documento, come specificato anche dal **comunicato stampa della stessa Agenzia del 20 ottobre 2022** per annunciare il documento, si forniscono chiarimenti in tema di imposte dirette, in particolare sulle attribuzioni a favore di soggetti residenti in Italia, provenienti da trust stabiliti in giurisdizioni che si considerano a fiscalità privilegiata nonché in tema di imposta sulle successioni e donazioni. V

iene chiarito che **tale imposta deve essere applicata**, in linea generale, **al momento delle attribuzioni patrimoniali ai beneficiari**, recependo così i prevalenti orientamenti giurisprudenziali formati di recente.

Spazio inoltre a chiarimenti sul monitoraggio fiscale e sull'applicazione dell'imposta sul valore degli immobili detenuti all'estero (IVIE) e di quella sul valore delle attività finanziarie detenute dall'estero (IVAFE).

Infine, **la circolare esamina la disciplina agevolativa introdotta per i trust istituiti a favore dei soggetti con disabilità gravi** con la legge n. 112/2016 nota come "Legge Dopo di Noi".

LINK:

[Per consultare il testo della circolare n. 34/E/2022 clicca qui.](#)

## **10. BONUS ATTIVITA' FISICA ADATTATA 2022 - Approvato modello e istruzioni - Domande dal 15 febbraio al 15 marzo 2023**

Con **provvedimento n. n. 382131/2022 dell'11 ottobre 2022**, l'Agenzia delle Entrate ha definito le **regole per accedere al credito d'imposta per attività fisica adattata (AFA)**, introdotto dall'art. 1, comma 737, della L. n. 234/2021 (Legge di bilancio 2022) per le spese sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022.

Ricordiamo che in precedenza è stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 139 del 16 giugno 2022, il **decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 5 maggio 2022**, che definisce le modalità di attuazione del credito di imposta per le spese per attività fisica adattata (A.F.A.).

Il bonus conta su **risorse complessive per il 2022 pari a 1,5 milioni di euro**.

Il credito d'imposta spetta alle persone fisiche per le **spese documentate sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022** per lo svolgimento di "**attività fisica adattata (AFA)**", di cui all'art. 2, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, di attuazione dell'articolo 5 della L. n. 86/2019, recante il riordino e la riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo.

Secondo la citata norma, si tratta degli **esercizi fisici prescritti per situazioni specifiche**, come patologie croniche o disabilità fisiche, svolti, anche in gruppo, sotto la supervisione di un professionista competente e in luoghi e strutture non sanitarie, con lo scopo di migliorare il livello di attività fisica, il benessere e la qualità della vita delle persone.

La **domanda** dovrà essere inviata **dal 15 febbraio al 15 marzo 2023**, direttamente dal contribuente o tramite un intermediario, attraverso il servizio web disponibile nell'area riservata del sito internet dell'Agenzia.

Con successivo provvedimento, l'Agenzia delle Entrate, sulla base del rapporto tra ammontare delle risorse stanziato e ammontare complessivo delle spese agevolabili indicate nelle istanze, renderà nota la **percentuale del credito d'imposta spettante** a ciascun soggetto.

Il bonus è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta 2022, in diminuzione delle imposte dovute.

LINK:

[Per consultare il testo del provvedimento n. 382131/2022, del modello e delle relative istruzioni clicca qui.](#)

## **11. BONUS INSTALLAZIONE DI SISTEMI COLLEGATI AD IMPIANTI "GREEN" - Approvato modello e istruzioni - Domande dal 1° al 30 marzo 2023**

Con **provvedimento n. n. 382045/2022 dell'11 ottobre 2022**, l'Agenzia delle Entrate ha stabilito i termini e le modalità per beneficiare del credito d'imposta di cui all'articolo 1, comma 812, della L. n. 234/2021 (Legge di Bilancio 2022) per le spese sostenute nel 2022.

Con lo stesso provvedimento è stato approvato il **modello di istanza da trasmettere alle Entrate con le relative istruzioni per la compilazione**.

Il bonus conta su **risorse complessive per il 2022 pari a 3 milioni di euro**.

Possono beneficiare dell'agevolazione le persone fisiche che, **dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022**, sostengono **spese documentate relative all'installazione di sistemi di accumulo integrati in impianti di produzione elettrica alimentati da fonti rinnovabili**, anche se già esistenti e beneficiari degli incentivi per lo scambio sul posto di cui all'articolo 25-bis del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 116.

L'istanza dovrà essere inviata **dal 1° marzo al 30 marzo 2023** esclusivamente con modalità telematiche, utilizzando il servizio web disponibile nell'area riservata del sito internet dell'Agenzia delle Entrate, direttamente dal contribuente o tramite un intermediario.

Il bonus è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta 2022, in diminuzione delle imposte dovute e l'eventuale ammontare non utilizzato potrà essere fruito negli anni successivi.

Con successivo provvedimento l'Agenzia delle Entrate, sulla base del rapporto tra ammontare delle risorse stanziato (3 milioni di euro per il 2022) e ammontare complessivo delle spese agevolabili indicate nelle istanze, renderà nota la percentuale del credito d'imposta spettante a ciascun soggetto.

LINK:

[Per consultare il testo del provvedimento n. 382045/2022, del modello e delle relative istruzioni clicca qui.](#)

## **12. IPCEI IDROGENO - 700 milioni di euro per le imprese italiane - Pubblicato il decreto attuativo - Domande dal 28 novembre**

A partire **dal 28 novembre 2022 e fino al 30 gennaio 2023** le imprese italiane partecipanti al primo IPCEI sull'idrogeno (H2 Technology) potranno presentare **domanda per richiedere le agevolazioni a sostegno dei progetti in ricerca, sviluppo e innovazione nelle componenti "abilitanti" per la realizzazione della filiera dell'idrogeno**, tra cui Gigafactory per la produzione di elettrolizzatori.

Per incentivare gli investimenti il Ministero dello Sviluppo economico mette a disposizione **700 milioni di euro del Fondo IPCEI** (attivando anche risorse PNRR), che sono parte dei complessivi 5,4 miliardi di euro di aiuti autorizzati dalla Commissione europea lo scorso mese di luglio, di cui:

- a. euro **450 milioni** a valere sulle risorse dell'intervento del *PNRR* M4C2-I2.1 – Missione 4 "Istruzione, formazione, ricerca", Componente 2 "Dalla ricerca all'impresa", Investimento 2.1 "Importanti progetti di comune interesse europeo (IPCEI)";
- b. euro **250 milioni** a valere sulle risorse dell'intervento del *PNRR* M2C2-I5.2 – Missione 2 "Rivoluzione verde e transizione ecologica", Componente 2 "Energia rinnovabile, idrogeno, rete e mobilità sostenibile", Investimento 5.2 "Idrogeno".

L'IPCEI H2 Technology - a cui partecipano Austria, Belgio, Rep. Ceca, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Italia, Olanda, Polonia, Portogallo, Slovacchia e Spagna - rientra tra le principali iniziative di politica industriale.

**Sono sei le aziende italiane che partecipano a questo importante progetto europeo:**

- **Ansaldo,**
- **Fincantieri,**
- **Iveco Italia,**
- **Alstom Ferroviaria,**
- **Enel e**

- **De Nora** (in partnership con Snam).

A queste si aggiungono anche **due enti di ricerca**:

- **Enea**
- **Fondazione Bruno Kessler (FBK)**.

Con **decreto direttoriale 13 ottobre 2022**, emanato in attuazione del decreto 27 giugno 2022, sono definiti:

- le **modalità e i termini per l'invio delle istanze di agevolazione** relative all'IPCEI Idrogeno 1,
- la **modulistica**,
- le procedure di dettaglio per la concessione ed erogazione delle agevolazioni,
- le disposizioni per il trattamento dei dati personali e
- gli ulteriori elementi idonei a consentire la corretta attuazione degli interventi agevolativi.

L'**istanza di accesso alle agevolazioni** per il sostegno alla realizzazione dell'IPCEI Idrogeno 1 - firmata digitalmente dal legale rappresentante o procuratore speciale del beneficiario e redatta secondo il modello riportato nell'allegato 1 al decreto direttoriale - deve essere presentata **a partire dal 28 novembre 2022 e non oltre il 30 gennaio 2023**.

LINK:

[Per maggiori informazioni su IPCEI Idrogeno 1 \(H2 Technology\) e per consultare la normativa di riferimento e la modulistica clicca qui.](#)

### **13. ECOBONUS - Dal 19 ottobre riaperte le prenotazioni per ciclomotori e motocicli elettrici**

Con un comunicato stampa del 17 ottobre, il Ministero dello sviluppo economico ha reso noto che **a partire dalle ore 10:00 di mercoledì 19 ottobre 2022** è stata riaperta, per i concessionari, la piattaforma [ecobonus.mise.gov.it](http://ecobonus.mise.gov.it) per prenotare gli incentivi destinati all'acquisto di **ciclomotori e motocicli elettrici**.

Per le agevolazioni il Ministero dello Sviluppo economico rende disponibili ulteriori **20 milioni di euro per l'anno 2022**, così come previsto dal decreto semplificazioni.

Il **contributo**, rivolto alle persone fisiche che acquistano un veicolo elettrico nuovo di fabbrica delle categorie L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e, L7e, verrà calcolato sulla percentuale del prezzo di acquisto:

- **30% per gli acquisti senza rottamazione e**
- **40% per gli acquisti con rottamazione.**

LINK:

[Per maggiori informazioni clicca qui.](#)

### **14. D.L. N. 144/2022 - Dal decreto Aiuti-ter prevista una ulteriore una tantum di 150 euro per determinate categorie di soggetti - Arrivate le istruzioni dell'INPS**

Il **decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144**, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 223 del 23 settembre 2022, prevede, agli **articoli 18 e 19**, il riconoscimento di un'indennità *una tantum* a determinate categorie di soggetti.

In particolare, l'articolo 18 del citato decreto-legge prevede che sia riconosciuta in via automatica, per il tramite dei datori di lavoro, nella retribuzione erogata nella competenza del mese di novembre 2022, una somma a titolo di indennità *una tantum* di importo pari a 150 euro ai lavoratori dipendenti, con esclusione di quelli con rapporto di lavoro domestico, non titolari dei trattamenti di cui all'articolo 19 del medesimo decreto-legge.

Con la presente circolare, condivisa con il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, si forniscono le istruzioni applicative in merito al riconoscimento dell'indennità di cui al citato articolo 18.

L'INPS ha pubblicato la **circolare n. 116 del 17 ottobre 2022** con cui fornisce le istruzioni applicative in merito al riconoscimento dell'indennità di cui al citato articolo 18.

L'INPS ricorda che l'erogazione della indennità, ai sensi dell'articolo 18 in esame, per il tramite dei datori di lavoro è **esclusa per gli operai agricoli a tempo determinato**, considerato che l'istituto della compensazione delle anticipazioni delle prestazioni temporanee non è previsto per tali lavoratori a tempo determinato.

L'erogazione da parte del datore di lavoro trova applicazione **per tutti i rapporti di lavoro dipendente**, con esclusione dei rapporti di lavoro domestico, **purché venga rispettato il limite della retribuzione mensile, da intendersi come retribuzione imponibile ai fini previdenziali, di 1.538 euro, nella competenza del mese di novembre 2022**, anche nelle ipotesi in cui nel predetto mese vi sia copertura figurativa parziale.

Possono, pertanto, accedere al riconoscimento dell'indennità *una tantum* di 150 euro **tutti i lavoratori, anche somministrati, dipendenti di datori di lavoro, pubblici e privati, a prescindere dalla circostanza che assumano o meno la natura di imprenditore**.

L'erogazione avviene unitamente alla retribuzione ordinaria erogata nella competenza del mese di novembre 2022, con esposizione esplicita nel relativo LUL in favore delle seguenti categorie di lavoratori:

- lavoratori dipendenti;
- lavoratori stagionali, intermittenti, somministrati;
- co.co.co.;
- dottorandi e assegnisti di ricerca iscritti alla Gestione Separata;
- lavoratori dello spettacolo;
- dipendenti di datori di lavoro, pubblici e privati, a prescindere dalla circostanza che assumano o meno la natura di imprenditore.

Si ricorda, infine, che il lavoratore, al fine di ricevere l'indennità dal proprio datore di lavoro, deve presentare allo stesso una **dichiarazione con la quale afferma di non essere titolare di uno o più trattamenti pensionistici a carico di qualsiasi forma previdenziale obbligatoria**, di pensione o assegno sociale, di pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti, nonché di trattamenti di accompagnamento alla pensione ovvero di non appartenere a un nucleo familiare beneficiario del Reddito di cittadinanza.

Si tratta delle categorie per le quali è previsto che sia l'INPS a erogare nel mese di novembre 2022 l'indennità *una tantum*, ai sensi dell'articolo 19 del medesimo D.L. n. 144/2022 (incompatibile con l'erogazione prevista dall'articolo 18).

Al fine di agevolare gli adempimenti da parte dei lavoratori e dei datori di lavoro, l'INPS, con il **messaggio n. 3806 del 20 ottobre 2022**, fornisce un **fac-simile di dichiarazione**, che costituisce solo uno strumento di supporto, personalizzabile dal datore di lavoro e non vincolante.

LINK:

[Per consultare il testo della circolare INPS n. 116/2022 clicca qui.](#)

LINK:

[Per consultare il testo del messaggio INPS n. 3806/2022 e del suo allegato clicca qui.](#)

## **15. UNA TANTUM DI 200,00 EURO PER LAVORATORI DIPENDENTI - Le ulteriori indicazioni dell'INPS**

L'INPS, con la **circolare n. 73 del 24 giugno 2022**, ha inizialmente fornito le istruzioni e indicato i beneficiari dell'indennità *una tantum* di 200 euro per i lavoratori dipendenti disposta dal decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 (c.d. "Decreto Aiuti").

Con la **circolare n. 111 del 7 ottobre 2022**, l'Istituto torna sull'argomento per fornire ulteriori istruzioni per l'erogazione del bonus 200 euro ai nuovi beneficiari individuati dal decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115 (c.d. "Decreto Aiuti bis").

L'erogazione dell'indennità avverrà in automatico nella retribuzione di ottobre, tramite i datori di lavoro. È tuttavia necessario che, prima, il lavoratore dichiari di non aver già beneficiato dell'indennità.

La circolare, inoltre, fornisce ai datori di lavoro le istruzioni per la compensazione del credito derivante dall'erogazione dell'indennità e le modalità di esposizione dei dati relativi al conguaglio nel flusso UNIEMENS.

L'INPS, con il **messaggio n. 3805 del 20 ottobre 2022**, torna nuovamente ad occuparsi delle indennità una tantum di importo pari a **200,00 euro** per fornire ulteriori indicazioni in riferimento alla fattispecie degli eventi tutelati.

L'Istituto chiarisce che sono ricompresi tra essi anche l'aspettativa sindacale, i casi di sospensione dall'esercizio delle professioni sanitarie in caso di inadempimento dell'obbligo vaccinale, nonché le ipotesi di aspettativa o congedo, comunque denominate, previste dai CCNL di settore.

L'indennità spetta per il tramite del datore di lavoro anche ai lavoratori che, seppure destinatari dell'esonero contributivo di 0,8%, in relazione a contratti di lavoro iniziati prima del 24 giugno 2022, non hanno beneficiato di tale esonero in virtù di un abbattimento totale della contribuzione datoriale e di quella a carico del lavoratore.

L'Istituto ha chiarito, inoltre, che nelle ipotesi in cui i datori di lavoro non avessero erogato l'indennità con la retribuzione di luglio 2022, nonostante il diritto dei lavoratori a percepirla, sarà necessario inviare un flusso regolarizzativo sulla competenza del mese di luglio 2022, **entro e non oltre il 30 dicembre 2022**.

LINK:

[Per consultare il testo della circolare INPS n. 111/2022 clicca qui.](#)

LINK:

[Per consultare il testo del messaggio INPS n. 3805/2022 clicca qui.](#)

## **16. BUONO PATENTE AUTOTRASPORTO - Incentivi per la formazione di nuovi conducenti dai 18 a 35 anni**

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 244 del 18 ottobre 2022, il **decreto 30 giugno 2022 del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili** recante i criteri e modalità di concessione ed erogazione del **Buono patente autotrasporto** di cui al «Programma patenti giovani autisti per l'autotrasporto».

In particolare il decreto prevede che, a decorrere **dal 1° luglio 2022 e fino al 31 dicembre 2026**, il Programma incentivi la formazione di **nuovi conducenti per il settore dell'autotrasporto** mediante l'erogazione di benefici volti a coprire, in parte, i costi necessari al **conseguimento dei titoli e delle abilitazioni professionali** per la guida dei veicoli destinati all'esercizio dell'attività di autotrasporto di persone e di merci.

A ciascun beneficiario è riconosciuto un **buono pari all'ottanta per cento della spesa per la formazione necessaria al conseguimento dei titoli** e, comunque, **di importo non superiore a euro 2.500,00**.

Il programma è finanziato a valere sulle risorse iscritte sul capitolo 1306 - Piano gestionale 1 dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.

Le risorse sono altresì destinate alla progettazione e alla realizzazione della piattaforma informatica per l'erogazione del beneficio in oggetto.

Possono beneficiare del programma i cittadini italiani ed europei che, nel periodo **tra il 1° marzo 2022 e il 31 dicembre 2026**, abbiano un'età compresa tra **i diciotto e i trentacinque anni**, a condizione che posseggano ogni altro requisito previsto dal codice della strada.

Il buono può essere utilizzato esclusivamente per far fronte alle spese di formazione da sostenere per il conseguimento, anche cumulativo:

- a) di una delle patenti di cui all'art. 116, comma 3, lettere h), i), l), m), n), o), p), q), del codice della strada;

b) della carta di qualificazione del conducente (CQC) di cui al Capo II del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, e di cui all'art. 116, comma 11, del Codice della strada.

Il programma è gestito attraverso una **piattaforma informatica** denominata «Buono patenti», accessibile, previa autenticazione, direttamente o dal sito del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, che consente la registrazione dei beneficiari e l'accreditamento delle autoscuole accreditate.

Per accedere al buono il richiedente, previa **registrazione sulla piattaforma** accessibile direttamente o dal sito del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, presenta istanza compilando il modello disponibile sulla piattaforma stessa.

Effettuata la registrazione il Ministero, attraverso l'applicazione web, **attribuisce al beneficiario il buono.**

Il buono è disponibile nell'area riservata dell'applicazione web dedicata a ciascun beneficiario e può essere utilizzato presso le **autoscuole accreditate**, che applicano una riduzione delle spese di formazione pari al valore del buono stesso.

Il buono deve essere **attivato entro sessanta giorni** dalla relativa emissione e, decorso tale termine, il buono è automaticamente **annullato.**

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

## **17. CASA DELLE TECNOLOGIE EMERGENTI - Nuovo bando - Stanziati 80 milioni di euro - Al via la presentazione dei progetti fino al 18 novembre 2022**

Il Ministero dello sviluppo economico, con un comunicato del 19 ottobre scorso, ha reso noto che **sono aperti fino al 18 novembre 2022 i termini per presentare i progetti di nuove Case delle tecnologie emergenti da realizzare sul territorio nazionale**, dopo quelle già avviate nelle città di Torino, Roma, Bari, Prato e L'Aquila.

Ricordiamo che è stato pubblicato, sulla Gazzetta ufficiale n. 228 del 29 settembre 2022, il decreto del Ministero dello sviluppo economico 12 agosto 2022, che stanziava 80 milioni di euro per la realizzazione di nuove Case delle tecnologie emergenti sul territorio nazionale, dopo quelle già avviate nelle città di Torino, Roma, Bari, Prato e L'Aquila.

I progetti potranno essere **presentati dai Comuni collegati alla rete banda ultralarga** che, in partenariato con Università, Centri di ricerca e imprese, punteranno a sviluppare programmi di ricerca, sperimentazione e trasferimento tecnologico verso Start-up e PMI, basati sull'utilizzo della Blockchain, Intelligenza Artificiale, Internet of things, Crypto Asset, il 6G e le tecnologie quantistiche.

La domanda, corredata di tutti gli allegati, dovrà essere inviata tramite posta elettronica certificata all'indirizzo: [dgscerp.div1@pec.mise.gov.it](mailto:dgscerp.div1@pec.mise.gov.it).

**La documentazione pervenire entro le ore 12:00 del 18 novembre 2022.**

Eventuali **richieste di informazioni e chiarimenti** potranno essere formulate solo tramite posta elettronica certificata all'indirizzo [dgscerp.div1@pec.mise.gov.it](mailto:dgscerp.div1@pec.mise.gov.it), **fino al 27 ottobre 2022.**

Le risposte verranno rese pubbliche sul sito del Ministero entro il 7 novembre 2022.

Il Ministero procederà alla selezione delle proposte progettuali mediante l'indizione di un avviso pubblico che stabilirà i criteri di ammissione dei progetti presentati dai Comuni, le modalità di presentazione delle domande di partecipazione, nonché i criteri di ammissione al finanziamento.

**L'avviso sarà pubblicato entro il 28 novembre 2022.**

LINK:

[Per maggiori informazioni e per scaricare il testo del D.M. 12 agosto 2022 clicca qui.](#)



## **18. EDITORIA - Credito d'imposta per i servizi digitali - Domande fino al 20 novembre**

A partire **dal 20 ottobre e fino al 20 novembre 2022** le imprese editrici di quotidiani e periodici possono presentare domanda per accedere al credito d'imposta per servizi digitali istituito dall'art. 190 del D.L. n. 34/2020, convertito dalla L. n. 77/2020 (c.d. "Decreto Rilancio").

Il credito d'imposta è riconosciuto in misura pari al 30 per cento della spesa effettiva sostenuta, nell'anno 2021, per i seguenti servizi digitali:

- acquisizione dei servizi di server, hosting e manutenzione evolutiva per le testate edite in formato digitale;
- information technology di gestione della connettività.

Nel caso in cui il totale dei crediti d'imposta richiesti risulti superiore alle risorse disponibili (pari a 8 milioni di euro), si procederà al riparto proporzionale tra tutti i soggetti aventi diritto.

Le domande vanno presentate, **per via telematica**, al Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri, attraverso la procedura disponibile nell'area riservata del portale [impresainungiorno.gov.it](http://impresainungiorno.gov.it).

Sono **beneficiarie del tax credit editoria digitale**:

- le imprese editrici di quotidiani e periodici con sede legale in uno Stato UE o nello Spazio economico europeo;
- che hanno residenza fiscale o una stabile organizzazione in Italia cui sia riconducibile l'attività commerciale agevolata con **codici ATECO 58.13** (edizione di quotidiani) o **58.14** (edizione di riviste e periodici);
- iscritte al Registro degli operatori della comunicazione (ROC);
- che hanno almeno un dipendente assunto a tempo indeterminato.

Le modalità, i contenuti, la documentazione richiesta e i termini per la presentazione della domanda per l'accesso al beneficio sono stati stabiliti dal **D.P.C.M. 4 agosto 2020**.

In particolare, l'articolo 6, comma 1, del suddetto decreto, prevede che, ai fini dell'utilizzo in compensazione del credito d'imposta in argomento, il modello F24 dovrà essere presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate.

Per consentire l'utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del credito d'imposta in questione, è stato istituito - con la **risoluzione n. 81/E del 23 dicembre 2020** - il **codice tributo: "6919"**.

**Entro il 31 dicembre 2022** il Dipartimento per l'informazione e l'editoria provvede a formare l'elenco dei soggetti in possesso dei requisiti cui è riconosciuto il credito d'imposta, con indicazione dell'importo spettante a ciascuno.

LINK:

[Per maggiori informazioni dal Dipartimento per l'informazione e l'editoria clicca qui.](#)

LINK:

[Per accedere al portale dedicato per l'inoltro della domanda clicca qui.](#)

## **19. CONTRATTI DI FILIERA DEL SETTORE AGROALIMENTARE - Scadenza differita dal 24 ottobre al 24 novembre 2022 per finanziamenti e contributi**

**Prorogata la scadenza del quinto bando dei contratti di filiera del settore agroalimentare.**

Su richiesta delle associazioni di categoria del settore e le rappresentanze delle imprese beneficiarie, il Ministero delle politiche agricole - con una **nota del 17 ottobre 2022** - ha **rinviato dal 24 ottobre al 24 novembre 2022 il termine ultimo per la presentazione delle domande.**

Ricordiamo che il V bando per i **Contratti di Filiera del settore agroalimentare**, come da decreto del Ministero delle Politiche Agricole alimentari e forestali del 22 dicembre 2021, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 61 del 14 marzo 2022.

La misura è finanziata dal fondo degli investimenti complementari al PNRR ed ha una **dotazione totale di 1 miliardo e 203 milioni**.

I **beneficiari del finanziamento** saranno le imprese che concorrono direttamente alla produzione, raccolta, trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli e agroalimentari e le imprese che forniscono servizi e mezzi di produzione.

Per beneficiare dell'agevolazione le imprese dovranno aver sottoscritto un accordo di filiera, in ambito territoriale multiregionale, finalizzato alla realizzazione di un programma integrato a carattere interprofessionale ed avente rilevanza nazionale.

Gli **interventi ammissibili** alle agevolazioni comprendono le tipologie che vengono riportate all'articolo 6, comma 1, del D.M. 22 dicembre 2021.

Sono **ammessi alle agevolazioni** i Contratti di filiera il cui importo complessivo degli investimenti ammissibili sia compreso tra 4 e 50 milioni di euro.

Le agevolazioni saranno concesse nella forma del contributo in conto capitale e del finanziamento agevolato, subordinate alla concessione di un finanziamento bancario.

L'importo totale dei costi ammissibili riconducibile ad una sola regione non può superare l'85% del totale dei costi ammissibili del Contratto di filiera.

Con successivi avvisi verranno destinate le ulteriori risorse ai distretti del cibo, al settore ittico e a quello forestale.

L'invio delle richieste, **esclusivamente on line tramite la piattaforma informatica messa a disposizione dal Ministero delle politiche agricole**, potrà avvenire **fino alle ore 12:00 del 24 novembre 2022**.

LINK:

[Per consultare il bando e la documentazione allegata clicca qui.](#)

## **20. MERCATI AGROALIMENTARI ALL'INGROSSO - Finanziamenti per 150 milioni di euro per la realizzazione e l'ammodernamento di locali mercatali - Domande dal 31 ottobre al 30 novembre 2022**

Il Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, con un comunicato stampa dello scorso 5 agosto, ha reso noto che è stato firmato un decreto per lo sviluppo della **capacità logistica dei mercati agroalimentari all'ingrosso operanti nei settori agroalimentare, ittico, silvicoltura, floricoltura e vivaismo**, a cui sono destinati **150 milioni di euro** nell'ambito della misura PNRR "Sviluppo della logistica per i settori agroalimentare, pesca e acquacoltura, silvicoltura, floricoltura e vivaismo".

Le agevolazioni sono finalizzate a finanziare la realizzazione o l'ammodernamento di infrastrutture locali mercatali. In particolare, progetti volti a:

- efficientare e migliorare la capacità commerciale e logistica;
- ridurre gli impatti ambientali attraverso interventi di riqualificazione energetica;
- ridurre gli sprechi alimentari;
- rinnovare e digitalizzare aree, spazi e immobili;
- migliorare l'accessibilità ai servizi hub e rafforzare la sicurezza delle infrastrutture.

Ogni progetto dovrà avere un **costo complessivo non superiore a 20 milioni e non inferiore a 5 milioni**.

Le agevolazioni saranno concesse, nella forma della sovvenzione diretta, fino a un massimo di 10 milioni di euro per progetto di investimento, non superiore in ogni caso alla differenza tra i costi ammissibili e il risultato operativo dell'investimento (funding gap).

I beneficiari degli investimenti sono soggetti, pubblici o privati, gestori di mercati agroalimentari all'ingrosso o altri soggetti aventi titolo alla realizzazione degli stessi interventi.

Un **importo pari almeno al 40% delle risorse** è riservato al finanziamento di progetti da realizzare nelle Regioni **Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia**.

Le **domande di accesso agli incentivi**, complete dei relativi allegati e documenti richiesti, dovranno essere presentate all'**agenzia INVITALIA esclusivamente tramite posta elettronica certificata**, a partire **dalle 12:00 del 31 ottobre e fino alle 12:00 del 30 novembre 2022**.

Sulla piattaforma informatica [www.invitalia.it](http://www.invitalia.it), sarà a breve disponibile una scheda informativa dettagliata e potranno essere richiesti ulteriori chiarimenti e informazioni.

LINK:

[Per accedere al comunicato stampa e consultare la normativa di riferimento clicca qui.](#)

## **21. BONUS FIERE 2022 - Dotazione finanziaria di 34 milioni di euro - Domande di rimborso spese al via dal 10 al 30 novembre 2022**

Alle imprese aventi sede operativa nel territorio nazionale che, dal 16 luglio 2022 al 31 dicembre 2022, partecipano alle manifestazioni fieristiche internazionali (<https://www.confcommercio.umbria.it/wp-content/uploads/2022/07/bandiere-sito.jpg>) di settore organizzate in Italia, di cui al calendario fieristico approvato dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome, è rilasciato un buono del valore di 10.000 euro.

Lo stabilisce l'articolo 25-bis della L. n. 91/2022, di conversione del D.L. n. 50/2022 (c.d. "*Decreto Aiuti*"), con una **dotazione finanziaria di 34 milioni di euro per l'anno 2022**.

Il buono viene rilasciato dal Ministero dello sviluppo economico, previa presentazione di una richiesta, esclusivamente per via telematica, attraverso un'apposita piattaforma resa disponibile dallo stesso Ministero, ovvero dal soggetto attuatore.

Il Ministero dello sviluppo economico, con **decreto direttoriale del 18 ottobre 2022**, ha stabilito i termini e le modalità per l'erogazione dell'agevolazione "Buono Fiere" in questione.

Ricordiamo che con il **decreto direttoriale 7 ottobre 2022** è stato approvato l'**elenco dei soggetti assegnatari del buono in questione con indicazione del relativo importo**.

In allegato allo stesso decreto è riportato l'elenco dei soggetti che, tenuto conto delle risorse disponibili per l'intervento, non risultano finanziabili.

I soggetti ai quali è stato assegnato il buono fiere, secondo la procedura di cui all'articolo 3, comma 9, del decreto direttoriale 4 agosto 2022, possono presentare **un'apposita istanza di rimborso delle spese e degli investimenti**, di cui all'articolo 4 del medesimo decreto direttoriale, effettivamente sostenuti per la partecipazione alle manifestazioni fieristiche, sulla base del modello reso disponibile sul sito istituzionale del Ministero.

L'invio deve avvenire **esclusivamente per via telematica**, attraverso la procedura informatica accessibile nell'apposita sezione dello stesso sito istituzionale.

Al momento della presentazione della domanda, il richiedente deve indicare un indirizzo di posta elettronica certificata valido e funzionante, nonché le coordinate di un conto corrente bancario a esso intestato.

L'accesso alla procedura informatica prevede l'identificazione e l'autenticazione tramite la Carta nazionale dei servizi (CNS) ed è riservato ai soggetti rappresentanti legali della società richiedente, come risultanti dal certificato camerale della medesima impresa.

Le **istanze di rimborso** possono essere presentate **a decorrere dalle ore 12:00 del 10 novembre 2022 e fino alle ore 17:00 del 30 novembre 2022**.

Le istanze di rimborso, presentate fuori dai termini, così come quelle presentate incomplete, ovvero con modalità difformi rispetto a quelle descritte, **non saranno prese in considerazione dal Ministero**.

**Il buono ha validità fino al 30 novembre 2022** e può essere richiesto una sola volta da ciascun beneficiario per il rimborso delle spese e dei relativi investimenti sostenuti per la partecipazione alle manifestazioni fieristiche internazionali.

La mancata presentazione della richiesta di rimborso del buono fiere entro il termine finale determina la decadenza dal beneficio.

LINK:

[Per maggiori informazioni e per consultare la normativa di riferimento e le FAQ disponibili dal sito del Ministero dello sviluppo economico clicca qui.](#)

LINK:

[Per consultare il calendario fieristico nazionale e internazionale, approvato dalla Conferenza delle Regioni e Province autonome clicca qui.](#)

## **22. CRITERI AMBIENTALI MINIMI (CAM) - Firmato il decreto per la riforma della sostenibilità ambientale degli eventi**

Il Ministro della Transizione Ecologica, Roberto Cingolani, ha firmato il "Decreto CAM" con cui attua la Riforma "**Adozione di criteri ambientali minimi per eventi culturali**", conseguendo in anticipo un'altra Milestone del PNRR.

I **Criteri Ambientali Minimi (CAM)** sono **requisiti di sostenibilità** che la Pubblica amministrazione deve introdurre nelle procedure di appalto per l'affidamento di servizi **nell'ambito delle iniziative culturali**.

L'**obiettivo** è di contribuire al contrasto ai cambiamenti climatici attraverso le seguenti azioni:

- la riduzione dei consumi energetici e delle emissioni di CO<sub>2</sub>,
- la promozione di misure come l'impiego di energia proveniente da fonti rinnovabili,
- scelte progettuali e tecnologiche ad alta efficienza energetica per la climatizzazione,
- l'illuminazione e la proiezione audiovisiva e di soluzioni che incentivano la mobilità sostenibile per raggiungere l'evento e per l'organizzazione logistica.

I **requisiti ambientali** presentano i seguenti vantaggi:

- **prevedono** la produzione dei rifiuti e sostengono i modelli di economia circolare,
- **stimolano** l'impiego di beni riutilizzabili, la riduzione di tutti gli imballaggi e il contrasto allo spreco alimentare.

In virtù del ruolo chiave degli eventi come strumento educativo e volano per il cambiamento culturale, i CAM puntano a lasciare un'eredità positiva ai fruitori e alle comunità ospitanti e a sensibilizzare sui temi della sostenibilità ambientale e sociale, promuovendo anche la diffusione di buone pratiche di accessibilità, inclusione e contrasto alle discriminazioni.

I criteri ambientali sono stati elaborati dal Ministero della transizione ecologica con il coinvolgimento dei Ministeri della Cultura e del Turismo, delle parti interessate e di esperti del settore.

LINK:

[Per accedere al comunicato stampa del Ministero clicca qui.](#)

## **23. PIATTAFORMA DIGITALE DEI BENEFICI ECONOMICI - Lo schema di regolamento al vaglio del Garante Privacy - Richieste maggiori garanzie con modifiche e integrazioni**

Nella newsletter n. 495 del 3 ottobre scorso, il Garante per la protezione dei dati personali ha reso noto di avere emesso, il 28 luglio scorso, un parere condizionato in ordine allo schema di decreto relativo alla **piattaforma digitale per l'erogazione di benefici economici concessi dalle amministrazioni pubbliche**, da adottarsi, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell' art. 28-bis, comma 3, del D.L. 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 dicembre 2021, n. 233.

Ricordiamo, anzitutto, che - secondo quanto stabilito dal citato articolo 28-bis - nell'ambito dell'intervento «Servizi digitali e cittadinanza digitale» del Piano nazionale per gli investimenti complementari, al fine di **incentivare la digitalizzazione dei pagamenti della pubblica amministrazione**, di uniformare i processi di erogazione dei benefici economici concessi dalle amministrazioni pubbliche e di **consentire un più efficiente controllo della spesa pubblica**, i **benefici economici concessi da**

**un'amministrazione pubblica a favore di persone fisiche o giuridiche residenti nel territorio dello Stato e destinati a specifici acquisti da effettuare attraverso terminali di pagamento (POS) fisici o virtuali possono essere erogati**, nel limite delle risorse disponibili a legislazione vigente, **mediante utilizzo della piattaforma tecnologica** prevista all'articolo 5, comma 2, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

La **piattaforma** è, dunque, il veicolo per la concessione **di benefici economici** erogati da un'amministrazione pubblica a favore di persone fisiche o giuridiche e destinati a specifici acquisti da effettuare attraverso terminali di pagamento (POS) fisici o virtuali.

Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali per gli aspetti di competenza, dovranno essere definiti il cronoprogramma procedurale per la progettazione e la realizzazione dell'infrastruttura tecnologica per l'erogazione dei benefici, nonché le modalità di funzionamento della piattaforma stessa.

Lo schema di decreto relativo alla piattaforma digitale di cui è stato chiesto il parere del Garante Privacy regola un complesso di trattamenti di dati attraverso i quali assicurare l'erogazione di aiuti economici destinati a specifici acquisti da effettuare utilizzando strumenti di pagamento elettronici.

L'obiettivo è quello di **digitalizzare i pagamenti della Pubblica Amministrazione e consentire un più efficiente controllo della spesa pubblica**, semplificando l'accesso alle diverse iniziative da parte dei cittadini **attraverso l'uso della nuova piattaforma gestita da PagoPA**.

Poiché i trattamenti effettuati tramite questa infrastruttura complessa presentano **rischi elevati per i diritti e le libertà delle persone** il Garante ha chiesto all'Amministrazione di **integrare e modificare il testo del decreto, dettando precise condizioni**.

Al fine di erogare i benefici ai cittadini, la piattaforma è destinata a raccogliere in modo massivo e generalizzato informazioni su tutti gli aspetti, anche i più delicati, della vita quotidiana dell'intera popolazione sulla base degli acquisti effettuati, nonché dati degli strumenti di pagamento (numero di carta di credito, ecc.) e dei conti correnti (IBAN) dei fruitori.

Un patrimonio informativo così importante, riferibile anche categorie di persone vulnerabili, richiede - afferma il Garante - l'adozione di misure tecniche e organizzative in grado di mitigare i rischi di utilizzi impropri, oltre che di accessi non autorizzati, assicurando che i dati siano trattati solo per l'erogazione dei benefici richiesti.

La piattaforma dovrà quindi essere **progettata, nel rispetto dei principi di privacy** by design e by default, **limitando la raccolta dei dati a quelli strettamente necessari** allo scopo perseguito dalla singola iniziativa, senza accentrare presso PagoPa, i dati relativi a tutte le transazioni commerciali eseguite con gli strumenti di pagamento censiti nel sistema dagli utenti.

Particolare attenzione poi dovrà essere posta nella raccolta dei **dati relativi ai codici merceologici dei beni acquistati**, poiché da tali informazioni possono emergere anche riferimenti a opinioni politiche, convinzioni religiose, dati genetici, sulla salute o la vita sessuale.

Il Garante ha chiesto infine che, anche eventualmente attraverso un successivo atto attuativo, siano **individuati i tempi di conservazione dei dati**, differenziati secondo le diverse tipologie e finalità per le quali sono trattati.

LINK:

[Per consultare il testo del provvedimento n. 286 del 28 luglio 2022 clicca qui.](#)

## **24. AGENZIA DELLE ENTRATE - SERVIZI DI VERIFICA DEI CODICI FISCALI E PARTITE IVA - Dal 1° al 15 novembre aperto il Servizio Anagrafico Massivo**

Agli enti che hanno un numero limitato di soggetti da verificare, l'Agenzia delle Entrate rende disponibili, sempre sul sito istituzionale, i servizi puntuali di libero accesso per la verifica di un codice fiscale o di una partita IVA.

Presentiamo brevemente i vari servizi resi disponibili sul sito dell'Agenzia delle entrate.

### **A. VERIFICA DI UN CODICE FISCALE**

**Sono possibili tre tipi di verifiche:**

### **1) Verifica codice fiscale di persona fisica o di soggetto diverso da persona fisica**

Per eseguire la verifica occorre inserire il codice fiscale del soggetto. Se il soggetto è correttamente registrato in Anagrafe tributaria, il messaggio di risposta è "Codice fiscale valido".

Il servizio verifica anche la **validità di un codice fiscale provvisorio numerico attribuito a una persona fisica**.

### **2) Verifica e corrispondenza tra il codice fiscale e i dati anagrafici di una persona fisica**

Il servizio verifica la validità e la corrispondenza tra un codice fiscale e i dati anagrafici completi di una persona fisica, attraverso il collegamento con l'Anagrafe tributaria. Per eseguire la verifica occorre indicare negli appositi campi il codice fiscale e i dati anagrafici completi del soggetto.

La verifica di corrispondenza viene effettuata per esatta coincidenza di tutti i caratteri inseriti con quelli registrati in Anagrafe tributaria. Se vi è corrispondenza il messaggio di risposta è "Dati validi".

L'applicazione verifica anche la **validità e la corrispondenza tra un codice fiscale provvisorio numerico e i dati anagrafici completi di una persona fisica**.

### **3) Verifica e corrispondenza tra il codice fiscale e la denominazione di un soggetto diverso da persona fisica**

Il servizio verifica la validità e l'esatta corrispondenza tra un codice fiscale e la denominazione di un soggetto diverso da persona fisica, attraverso il collegamento con l'Anagrafe tributaria.

Per eseguire la verifica occorre indicare negli appositi campi il codice fiscale e l'esatta denominazione del soggetto.

La verifica di corrispondenza viene effettuata per esatta coincidenza di tutti i caratteri inseriti con quelli registrati in Anagrafe tributaria. Se vi è corrispondenza il messaggio di risposta è "Dati validi".

## **B. VERIFICA DI UNA PARTITA IVA**

Il servizio permette di verificare la validità di una partita IVA e di conoscere, inoltre, le informazioni registrate in Anagrafe tributaria sul suo stato di attività e sulla denominazione o sul cognome e nome del titolare.

Questa consultazione è prevista dall'articolo 35-quater del D.P.R. n. 633 del 1972.

## **C. CONTROLLO PARTIVE IVA COMUNITARIE (VIES)**

Il **VIES** è un sistema che permette di **controllare la validità del numero di partita IVA e per effettuare operazioni intracomunitarie**.

VIES (sistema per lo scambio di informazioni sull'IVA) è un **motore di ricerca** (non una banca dati) di cui la Commissione europea è titolare.

Quando si avvia una ricerca, le informazioni vengono recuperate dalle banche dati nazionali sull'IVA.

Se vuoi essere incluso negli elenchi VIES puoi richiederlo nel modulo di avvio dell'attività attraverso il quadro I del modello AA7 per le persone fisiche o AA9 per le imprese individuali e lavoratori autonomi. In alternativa, puoi fare domanda in un secondo momento attraverso il portale online dell'Agenzia delle Entrate.

## **D. SERVIZIO ANAGRAFICO MASSIVO SM1.02**

In favore dei soggetti che cooperano con le attività dell'Amministrazione finanziaria, l'Agenzia delle Entrate, in virtù del D.L. 78/2010, rende **periodicamente disponibile il Servizio Anagrafico Massivo-SM1.02**, che consente, per un dato elenco di soggetti, la verifica dell'esistenza del codice fiscale e della corrispondenza con i dati anagrafici presenti in Anagrafe Tributaria, nonché l'acquisizione delle corrette informazioni ove mancanti. Possono accedere al servizio solo i soggetti che abbiano inviato all'Agenzia delle Entrate le comunicazioni obbligatorie per l'anno precedente la richiesta di verifica.

L'Agenzia delle entrate, in data 12 ottobre 2022, ha reso noto che **dal 1° novembre al 15 novembre 2022 sarà disponibile il servizio di verifica dei codici fiscali - Servizio Anagrafico Massivo SM1.02**.

Il servizio è riservato a **imprese bancarie e assicurative**, altri **operatori finanziari, gestori di utenze**, gestori di **fondi integrativi** del servizio sanitario nazionale e consente:

- La verifica dell'esistenza del codice fiscale e della corrispondenza con i dati anagrafici presenti in Anagrafe Tributaria;
- l'acquisizione delle corrette informazioni ove mancanti.

Possono accedere al servizio solo i soggetti che abbiano inviato all'Agenzia delle Entrate le comunicazioni obbligatorie per l'anno precedente la richiesta di verifica.

Il servizio è erogato via posta elettronica certificata (PEC) mediante il SID (Sistema di Interscambio flussi Dati) al quale l'ente deve essere accreditato, e consente, per ogni file di richiesta inviata, l'interrogazione di un **numero massimo di 100.000 posizioni**.

LINK:

[Per accedere al servizio di verifica dei codici fiscali clicca qui.](#)

LINK:

[Per accedere al servizio di verifica delle partite IVA clicca qui.](#)

LINK:

[Per accedere al servizio di controllo partite IVA comunitarie \(VIES\) clicca qui.](#)

LINK:

[Per maggiori informazioni sul servizio anagrafico massino clicca qui.](#)

## **25. PREMIO ECOLABEL 2022 - CELEBRATI IO 30 ANNI DI ECOLABEL UE**

Il 14 ottobre 2022, in occasione dei 30 anni del marchio Ecolabel UE, si è tenuta **la quinta edizione del Premio Ecolabel** che premia le aziende italiane che hanno maggiormente contribuito alla promozione e diffusione del marchio che aiuta i consumatori nel riconoscere i prodotti o i servizi che hanno un minore impatto ambientale a parità di prestazione.

**Ecolabel UE** è il marchio di qualità ecologica dell'Unione Europea che contraddistingue prodotti e servizi che pur garantendo elevati standard prestazionali sono caratterizzati da un ridotto impatto ambientale durante l'intero ciclo di vita.

Ecolabel UE è stato **istituito nel 1992** dal Regolamento n. 880/1992 ed è oggi disciplinato dal Regolamento (CE) n. 66/2010 in vigore nei 27 Paesi dell'Unione Europea e nei Paesi appartenenti allo Spazio Economico Europeo - SEE (Norvegia, Islanda, Liechtenstein).

Ecolabel UE è una **certificazione volontaria** - rilasciata da un ente indipendente che per l'Italia è il Comitato per l'Ecolabel e l'Ecoaudit, composto da rappresentanti dei Ministeri della Transizione Ecologica, dello Sviluppo Economico, della Salute e dell'Economia e delle Finanze, a cui ISPRA fornisce supporto tecnico e amministrativo - basata su un sistema di criteri selettivi, definito su base scientifica, che tiene conto degli impatti ambientali dei prodotti o servizi lungo l'intero ciclo di vita.

**Ad oggi sono attive circa 400 licenze per un totale di 13.000 prodotti con il marchio Ecolabel.**

LINK:

[Per maggiori informazioni sul marchio clicca qui.](#)

LINK:

[Per maggiori informazioni sul Comitato per l'Ecolabel e l'Ecoaudit clicca qui.](#)

## **26. CNDCEC - Fissate le quote del contributo annuale dovuto per il 2023**

Con l'**informativa n. 98 del 20 ottobre 2022** il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili (CNDCEC) ha fissato l'importo del contributo annuale dovuto dagli iscritti per il 2023.

La quota di contribuzione dovuta da tutti gli iscritti all'Albo e all'Elenco Speciale è stata determinata come segue:

- **30 euro** per i professionisti iscritti all'Albo e Elenco speciale che al 31 dicembre 2022 non abbiano compiuto i 36 anni;
- **130 euro** per tutti gli altri iscritti.

Confermata in 130 euro anche la quota del contributo annuale dovuto dalle società tra professionisti, costituiti ai sensi dell'articolo 10 della L. n. 183/2011 e del D.M. n. 34/2013.

Gli iscritti sono tenuti al versamento della quota contributiva anche nel caso in cui chiedano la cancellazione in corso d'anno.

Le scadenze sono fissate in **due rate di pari importo**:

- la prima **entro il 15 maggio 2023**;
- la seconda rata **entro il 15 luglio 2023**.

LINK:

[Per consultare il testo dell'informativa n. 98/2022 clicca qui.](#)

## **27. ENEA - Il Vademecum per una corretta impostazione degli impianti di riscaldamento a gas**

In concomitanza con la presentazione del Piano nazionale di contenimento dei consumi di gas naturale da parte del Ministero della Transizione Ecologica, l'**ENEA (Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile)** pubblica il prezioso **vademecum rivolto ai cittadini** per guidarli nel rispetto e nell'attuazione delle misure di contenimento dei consumi di gas naturale disposte dal Ministero della Transizione Ecologica.

Le misure di risparmio previste per il **periodo invernale 2022-2023** dal **decreto n. 383 del 6 ottobre 2022 del Ministero della Transizione Ecologica** si applicano **a tutti gli impianti di riscaldamento a gas naturale**, con l'esclusione di alcune utenze più sensibili per la funzione svolta, quelle a cui sono state concesse deroghe e gli edifici dotati di impianti a energie rinnovabili.

Il documento dell'ENEA è pertanto **rivolto al cittadino** e contiene nella sua prima parte indicazioni circa il **corretto utilizzo e gestione degli impianti domestici**, dedicandosi poi nello specifico a **consigli pratici** per:

- la regolazione degli impianti riguardanti gli orari di accensione e spegnimento,
- la regolazione della temperatura interna e quella della temperatura dell'acqua mandata all'impianto di riscaldamento e dell'acqua per usi sanitari.

Particolare attenzione, allora, alla **temperatura interna**, da impostare entro i 19°C, alla riduzione di 1 ora nell'accensione

Il vademecum propone anche una serie di **accorgimenti quotidiani** volti a **prevenire inutili dispersioni di calore** che vanificherebbero le misure imposte:

- schermare le finestre con tapparelle e persiane durante la notte,
- non utilizzare i termosifoni per asciugare gli abiti,
- evitare di posizionare divani o tende davanti ai caloriferi,
- l'eliminazione di eventuali sacche d'aria dei termosifoni, e
- una particolare attenzione ai ricambi d'aria coadiuveranno la politica di risparmio influenzando altresì positivamente sulle tasche dei cittadini.

LINK:

[Per scaricare il testo del documento clicca qui.](#)



# Altre notizie in breve

## **1) ISTITUITA L'ANAGRAFE NAZIONALE DEGLI ASSISTITI (ANA)**

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 240 del 13 ottobre 2022 il provvedimento del Governo che istituisce l'**Anagrafe Nazionale degli Assistiti (ANA)**, che **subentrerà alle anagrafi e agli elenchi degli assistiti tenuti dalle singole Aziende sanitarie locali**.

Nella nuova anagrafe nazionale sono inclusi le **scelte del medico di medicina generale, del pediatra di libera scelta, il codice esenzione e il domicilio**.

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

## **2) PULIZIA E SANIFICAZIONE HUB VACCINALI - ESENZIONE IVA**

I **servizi di pulizia e sanificazione degli Hub vaccinali sono soggetti al regime di esenzione da IVA** previsto per le cessioni di vaccini contro il COVID-19, senza pregiudizio del diritto alla detrazione dell'imposta.

Lo ha evidenziato l'Agenzia delle Entrate con la **risposta a interpello n. 502 del 12 ottobre 2022**, con cui ha specificato che tali servizi, che consentono la massima diffusione della campagna vaccinale a costi sostenibili, in quanto non comportanti addebito di imposta, sono esclusi dall'ambito applicativo del meccanismo dell'inversione contabile.

L'articolo 1, comma 453, della legge del 30 dicembre 2020, n. 178, stabilisce che in deroga al numero 114) della Tabella A, Parte III, allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, le cessioni di **vaccini contro il COVID-19**, autorizzati dalla Commissione europea o dagli Stati membri, e le prestazioni di servizi strettamente connesse a tali vaccini sono **esenti dall'imposta sul valore aggiunto**, con diritto alla detrazione dell'imposta.

Il regime è **temporaneo** e si applica **fino al 31 dicembre 2022**.

La norma in parola recepisce la Direttiva UE del 7 dicembre 2020, n. 2020 ("**Direttiva Covid**") che ha modificato la Direttiva del Consiglio 28 novembre 2006, n. 2006/112/CE (la "**Direttiva IVA**"), introducendo il nuovo articolo 129-bis, che concede agli Stati membri la possibilità di adottare in via transitoria misure, quali **l'aliquota ridotta** o l'aliquota zero, per la fornitura di dispositivi medico-diagnostici in vitro della COVID-19, per la fornitura di vaccini contro la COVID-19 e per i servizi strettamente connessi a tali dispositivi e vaccini.

LINK:

[Per consultare il testo della risposta a interpello n. 502/2022 clicca qui.](#)

## **3) TASSO DA APPLICARE PER LE OPERAZIONI DI ATTUALIZZAZIONE E RIVALUTAZIONE**

A partire **dal 1° novembre 2022** in conformità alla Comunicazione della Commissione europea 2008/C 14/0 (GUUE n. 14 del 19 gennaio 2008), il tasso da applicare per le operazioni di attualizzazione e rivalutazione, ai fini della concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore delle imprese, **è pari al 2,49%**.

Lo ha stabilito il Ministero dello sviluppo economico con il decreto 14 ottobre 2022, in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

LINK:

[Per consultare il testo del decreto clicca qui.](#)

## **4) PNRR - APPROVATO IL DISEGNO DI LEGGE ATTUATIVO IN MATERIA DI ASSISTENZA AGLI ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI**

Il **Consiglio dei ministri n. 98 del 10 ottobre 2022** ha approvato il Disegno di legge proposto dal ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, **Andrea Orlando**, che prevede politiche in favore delle persone anziane, anche in attuazione delle **missioni 5 e 6 del PNRR in materia di assistenza agli anziani non autosufficienti**.

Il Disegno di legge prevede l'istituzione del **Comitato interministeriale per le politiche in favore della popolazione anziana (CIPA)**, con il compito di promuovere il coordinamento e la programmazione integrata delle politiche nazionali in favore delle persone anziane, con particolare riguardo alle politiche per la presa in carico delle fragilità e della non autosufficienza, nonché il miglioramento qualitativo dei servizi residenziali e semiresidenziali per gli anziani che dovranno sempre più facilitare le normali relazioni di vita e le attività sociali nel rispetto della riservatezza della vita privata.

LINK:

[Per consultare il comunicato stampa del Governo clicca qui.](#)

#### **5) LA VENDITA ONLINE DI PRODOTTI ALIMENTARI E NON ALIMENTARI - WEBINAR IL 9 NOVEMBRE**

Il commercio elettronico sta diventando un'abitudine e stare sul mercato virtuale oggi è essenziale per ogni tipo d'impresa, anche la più piccola.

Tutti sono in rete e in rete si trova di tutto. Per questo talvolta si potrebbe dimenticare che le regole ed i limiti che valgono per il negozio all'angolo valgono anche per il rivenditore online.

I consumatori hanno diritto alle stesse tutele ed anche a qualcuna in più.

Per aiutare a capire come stare sul mercato elettronico senza brutte sorprese - sia come venditori che come compratori - il **Portale Etichettatura e Sicurezza Prodotti**, in collaborazione con la Camera di commercio di Firenze, offre una giornata di formazione gratuita: il **9 novembre 2022, dalle 9.30 alle 13.30**, esperti di fisco, dogane, contratti, retail digitale, regolazione del mercato, saranno a disposizione delle imprese per parlare a tutto tondo di vendita online.

**La partecipazione è gratuita con iscrizioni online entro il 7 novembre 2022.**

LINK:

[Per maggiori informazioni sul programma dell'evento e procedere all'iscrizione clicca qui.](#)

LINK:

[Per accedere al Portale Etichettatura e Sicurezza Prodotti clicca qui.](#)

#### **6) COMPOSIZIONE E REGOLAZIONE DELLA CRISI D'IMPRESA - LA CONTINUITA' AZIENDALE - SEMINARIO A FIRENZE L' 11 E 12 NOVEMBRE**

Promosso dall'Osservatorio sulle crisi d'impresa, l'**11 e 12 novembre 2022** si terrà, presso la **Camera di Commercio di Firenze**, un seminario per confrontarsi con gli attori che nell'ultimo anno hanno gestito il nuovo strumento della composizione negoziata della crisi, la cui regolazione è infine transitata nel **Codice della crisi** (D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 e D.Lgs. 17 giugno 2022, n. 83).

E' l'occasione per fare un **bilancio del primo anno di applicazione dell'istituto** - che ha operato in modo trasversale con la vecchia legge fallimentare e il nuovo Codice della crisi - nel luogo istituzionale in cui opera la commissione chiamata a nominare l'esperto indipendente, valutando le prime applicazioni giurisprudenziali in materia di misure protettive.

LINK:

[Per maggiori informazioni e per procedere alla iscrizione clicca qui.](#)

#### **7) AL VIA LA RIFORMA DEL PROCESSO CIVILE**

E' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 243 del 17 ottobre 2022 (Supplemento Ordinario n. 38) il **decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149**, recante "Attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, recante delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata".

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 245 del 19 ottobre 2022 (Supplemento straordinario n. 5) è stata pubblicata la **Relazione illustrativa** al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149.

Il decreto è **entrato in vigore il 18 ottobre 2022**, le modifiche si applicano a partire **dal 30 giugno 2023**.

La riforma del processo civile si articola lungo tre dorsali, complementari fra loro:

- **accentuare il ricorso agli strumenti alternativi** per la **risoluzione delle controversie**, ADR (Alternative dispute resolution);
- **apportare le necessarie migliorie al processo civile**, anche in considerazione del fatto che solo a fronte di un processo efficace davanti all'autorità giudiziaria le misure alternative possono essere in grado di funzionare proficuamente;
- **intervenire sul processo esecutivo e sui procedimenti speciali.**

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il testo della Relazione illustrativa clicca qui.](#)

#### **8) AL VIA LA RIFORMA DEL PROCESSO PENALE**

E' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 243 del 17 ottobre 2022 (Supplemento Ordinario n. 38) il **decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150**, recante "Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari".

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 245 del 19 ottobre 2022 (Supplemento straordinario n. 5) è stata pubblicata la **Relazione illustrativa** al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150.

Il decreto **entra in vigore il prossimo 1° novembre 2022**.

La riforma del processo penale è uno degli obiettivi concordati con l'Unione europea per accedere alle risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il testo della Relazione illustrativa clicca qui.](#)

### **9) MISURE URGENTI IN MATERIA DI ACCISE E IVA SUI CARBURANTI - PUBBLICATO IL DECRETO-LEGGE - SCONTO DI 30 CENTESIMI FINO AL PROSSIMO 18 NOVEMBRE**

Approvato dal Consiglio dei Ministri n. 99 del 19 ottobre scorso, è stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 247 del 21 ottobre 2022, il **decreto-legge 20 ottobre 2022, n. 153**, che introduce **misure urgenti in materia di accise e IVA sui carburanti**.

Al fine di contrastare il perdurare della crisi energetica e, in particolare, l'aumento dei costi dei carburanti, in continuità con gli interventi emergenziali adottati nel corso del 2022, si proroga, fino al 18 novembre 2022:

- la **riduzione delle aliquote di accisa su prodotti energetici utilizzati come carburanti** (aliquote di accisa sulla benzina, sul gasolio e sui gas di petrolio liquefatti (GPL) impiegati come carburanti);
- l'**esenzione dall'accisa per il gas naturale per autotrazione**;
- la **riduzione dell'aliquota IVA** (fissata al 5%) per le forniture di gas naturale impiegato in autotrazione.

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto-legge clicca qui.](#)

## **RASSEGNA GAZZETTA UFFICIALE** **Repubblica italiana** ***I provvedimenti scelti per voi*** **(dal 13 al 22 Ottobre 2022)**

**1) D.P.C.M. 1 giugno 2022:** Istituzione dell'Anagrafe nazionale degli assistiti (ANA). (Gazzetta Ufficiale n. 240 del 13 ottobre 2022).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

**2) Ministero dell'economia e delle finanze - Decreto 24 agosto 2022:** Modifiche alla tabella A allegata al decreto 6 agosto 2021, recante: «Assegnazione delle risorse finanziarie previste per l'attuazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e ripartizione di traguardi e obiettivi per scadenze semestrali di rendicontazione» e successive modificazioni e integrazioni. (Gazzetta Ufficiale n. 240 del 13 ottobre 2022).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

**3) Decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149:** Attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, recante delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata. (Gazzetta Ufficiale n. 243 del 17 ottobre 2022 – Supplemento Ordinario n. 38).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

**4) Decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150:** Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari. (Gazzetta Ufficiale n. 243 del 17 ottobre 2022 – Supplemento Ordinario n. 38).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

**5) Decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 151:** Norme sull'ufficio per il processo in attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, e della legge 27 settembre 2021, n. 134. (Gazzetta Ufficiale n. 243 del 17 ottobre 2022 – Supplemento Ordinario n. 38).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

**6) Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili - Decreto 30 giugno 2022:** Criteri e modalità di concessione ed erogazione del Buono patente autotrasporto. (Gazzetta Ufficiale n. 244 del 18 ottobre 2022).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

**7) Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Decreto 24 giugno 2022:** Criteri, condizioni e modalità di prestazione delle garanzie di cui all'articolo 17, commi 2 e 4, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, in favore delle imprese agricole. (Gazzetta Ufficiale n. 245 del 19 ottobre 2022).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

**8) Ministero della transizione ecologica - Decreto 27 settembre 2022, n. 152:** Regolamento che disciplina la cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione e di altri rifiuti inerti di origine minerale, ai sensi dell'articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. (Gazzetta Ufficiale n. 246 del 20 ottobre 2022).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

**9) D.P.C.M 1 settembre 2022:** Modalità e termini per assicurare il trasferimento delle funzioni, dei beni strumentali e della documentazione dall'Agenzia per l'Italia digitale e dal Dipartimento per la trasformazione digitale all'Agenzia per la cybersicurezza nazionale. (Gazzetta Ufficiale n. 246 del 20 ottobre 2022).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

**10) Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili - Decreto 15 luglio 2022:** Modalità di erogazione delle risorse finanziarie, destinate ad incentivare le imprese autorizzate all'esercizio della professione di trasportatore su strada di persone a investire nel rinnovamento del parco autobus ad elevata sostenibilità ecologica ad alimentazione alternativa o a gasolio euro VI step E. (Gazzetta Ufficiale n. 246 del 20 ottobre 2022).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

**11) CONSOB – Delibera 28 luglio 2022:** Modifiche al regolamento di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concernente la disciplina degli emittenti, adottato con delibera del 14 maggio 1999, n. 11971, e successive modificazioni. (Delibera n. 22422). (Gazzetta Ufficiale n. 246 del 20 ottobre 2022).

LINK:

[Per scaricare il testo della delibera clicca qui.](#)

**12) Decreto-Legge 20 ottobre 2022, n. 153:** Misure urgenti in materia di accise e IVA sui carburanti. (Gazzetta Ufficiale n. 247 del 21 ottobre 2022).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto-legge clicca qui.](#)

**13) Ministero dello sviluppo economico - Decreto 20 luglio 2022, n. 154:** Regolamento recante il contenuto e le caratteristiche della polizza di assicurazione e il relativo modello standard, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122. (Gazzetta Ufficiale n. 247 del 21 ottobre 2022).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

**14) Ministero dello sviluppo economico - Decreto 26 luglio 2022, n. 155:** Regolamento in materia di definizione dei modelli degli atti costitutivi delle società a responsabilità limitata aventi sede in Italia e con capitale versato mediante conferimenti in denaro, in attuazione dell'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 183. (Gazzetta Ufficiale n. 247 del 21 ottobre 2022).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

**15) Decreto legislativo 12 ottobre 2022, n. 157:** Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/1020 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, e semplificazione e riordino del relativo sistema di vigilanza del mercato. (Gazzetta Ufficiale n. 248 del 22 ottobre 2022).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

## **RASSEGNA GAZZETTA UFFICIALE**

### **Unione europea**

### ***I provvedimenti scelti per voi***

**(dal 13 al 22 Ottobre 2022)**

**1) Decisione di esecuzione (UE) 2022/1954 della Commissione del 12 ottobre 2022** relativa alle norme armonizzate per le imbarcazioni da diporto e le moto d'acqua elaborate a sostegno della direttiva 2013/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio. (Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. LI 269 del 17 ottobre 2022).

LINK:

[Per scaricare il testo della decisione clicca qui.](#)

**Se vuoi rimanere quotidianamente aggiornato sui provvedimenti normativi e su tutte le altre notizie e novità sei invitato a seguirci sul nostro canale TELEGRAM ([t.me/tuttocamere](https://t.me/tuttocamere))**